

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA




PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 7 gennaio 2021

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE
EDIZIONE STRAORDINARIA






S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. **102.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21 dicembre 2020 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
- Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Abruzzo - Modifiche alla legge regionale n. 18 del 1983 - Piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente - Approvazione della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 13, lettera b), del d.l. n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 106 del 2011.**
- Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Abruzzo - Modifiche alla legge regionale n. 18 del 1983 - Piani di lottizzazione di iniziativa privata - Procedimento di formazione - Termini procedimentali.**
- Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Abruzzo - Modifiche alla legge regionale n. 18 del 1983 - Variazione degli strumenti urbanistici - Elencazione di casi che non costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi.**
- Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Abruzzo - Disposizioni per il patrimonio edilizio pubblico - Estensione dell'applicazione delle previsioni della legge regionale n. 49 del 2012 - Previsione che per gli immobili pubblici oggetto di alienazione è sempre consentito il passaggio tra diverse destinazioni d'uso, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 49 del 2012.**
- Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Abruzzo - Modifiche alla legge regionale n. 49 del 2012 - Misure premiali per la riqualificazione urbana realizzata attraverso interventi di ristrutturazione, ampliamento e di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e non residenziali.**
- Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Abruzzo - Disposizioni per i Comuni dei crateri sismici del 2009 e del 2016 - Facoltà per i Comuni abruzzesi delle aree dei crateri sismici del 2009 e del 2016 di adeguare i rispettivi strumenti urbanistici, anche in deroga al limite di dimensionamento dei piani, al fine di ricomprendere in aree edificabili i lotti interessati da strutture e manufatti temporanei realizzati a seguito degli eventi sismici a condizione che gli stessi siano conformi ai titoli autorizzativi e/o comunicazioni previsti ovvero alla normativa emergenziale emanata a seguito degli eventi sismici.**
- Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Abruzzo - Installazione di manufatti leggeri su aree private - Deroga ai vigenti regolamenti edilizi e strumenti urbanistici comunali, per un periodo non superiore a due anni a partire dalla comunicazione di inizio lavori (CIL).**
- Legge della Regione Abruzzo 13 ottobre 2020, n. 29 (“Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), misure urgenti e temporanee di semplificazione e ulteriori disposizioni in materia urbanistica ed edilizia”), artt. 5, 7, 10, 18, 19, 23 e 25. Pag. 1
- N. **6.** Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 24 dicembre 2020 (del Tribunale di Torino)
- Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale, per il reato di cui all'art. 595, comma terzo, cod. pen., a carico di un senatore all'epoca dei fatti - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica.**
- Deliberazione del Senato della Repubblica del 9 gennaio 2019. Pag. 8
- N. **187.** Ordinanza del Giudice di pace di Brindisi del 4 dicembre 2019
- Circolazione stradale - Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa - Previsione che, in caso di circolazione abusiva del veicolo sottoposto a sequestro, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.**
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 213, comma 8. Pag. 10



- N. **188.** Ordinanza del Tribunale di Oristano dell'8 luglio 2020
Patrocinio a spese dello Stato - Procedura di mediazione obbligatoria non seguita dall'instaurazione del giudizio - Ammissione dei non abbienti al patrocinio nel procedimento di mediazione, quando il suo esperimento è condizione di procedibilità della domanda e il giudizio non è introdotto per conciliazione delle parti, e attribuzione al giudice, che sarebbe competente a conoscere la causa, del potere di provvedere alla liquidazione dei relativi compensi - Omessa previsione.
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)", artt. 74, comma 2, e 83, comma 2..... Pag. 12
- N. **189.** Ordinanza del Tribunale di Napoli del 19 marzo 2020
Esecuzione penale - Sospensione della esecuzione delle pene detentive brevi - Esclusione per il delitto di cui all'art. 291-ter, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1973.
- Codice di procedura penale, art. 656, comma 9, lettera a). Pag. 17
- N. **190.** Ordinanza del Tribunale di Catania dell'8 maggio 2020
Circolazione stradale - Patente di guida - Soggetti sottoposti a misure di prevenzione - Previsione che il Prefetto "provvede", anziché "può provvedere", alla revoca della patente nei confronti di coloro che sono o sono stati sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 120, comma 2..... Pag. 28



ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 102

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21 dicembre 2020
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Abruzzo - Modifiche alla legge regionale n. 18 del 1983 - Piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente - Approvazione della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 13, lettera b), del d.l. n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 106 del 2011.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Abruzzo - Modifiche alla legge regionale n. 18 del 1983 - Piani di lottizzazione di iniziativa privata - Procedimento di formazione - Termini procedurali.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Abruzzo - Modifiche alla legge regionale n. 18 del 1983 - Variazione degli strumenti urbanistici - Elencazione di casi che non costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Abruzzo - Disposizioni per il patrimonio edilizio pubblico - Estensione dell'applicazione delle previsioni della legge regionale n. 49 del 2012 - Previsione che per gli immobili pubblici oggetto di alienazione è sempre consentito il passaggio tra diverse destinazioni d'uso, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 49 del 2012.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Abruzzo - Modifiche alla legge regionale n. 49 del 2012 - Misure premiali per la riqualificazione urbana realizzata attraverso interventi di ristrutturazione, ampliamento e di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e non residenziali.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Abruzzo - Disposizioni per i Comuni dei crateri sismici del 2009 e del 2016 - Facoltà per i Comuni abruzzesi delle aree dei crateri sismici del 2009 e del 2016 di adeguare i rispettivi strumenti urbanistici, anche in deroga al limite di dimensionamento dei piani, al fine di ricomprendere in aree edificabili i lotti interessati da strutture e manufatti temporanei realizzati a seguito degli eventi sismici a condizione che gli stessi siano conformi ai titoli autorizzativi e/o comunicazioni previsti ovvero alla normativa emergenziale emanata a seguito degli eventi sismici.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Abruzzo - Installazione di manufatti leggeri su aree private - Deroga ai vigenti regolamenti edilizi e strumenti urbanistici comunali, per un periodo non superiore a due anni a partire dalla comunicazione di inizio lavori (CIL).

– Legge della Regione Abruzzo 13 ottobre 2020, n. 29 (“Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), misure urgenti e temporanee di semplificazione e ulteriori disposizioni in materia urbanistica ed edilizia”), artt. 5, 7, 10, 18, 19, 23 e 25.

Ricorso *ex art. 127* costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso con il patrocinio *ex lege*, dall'Avvocatura generale dello Stato, (C.F. 80224030587, fax 06-96514000 e PEC ags.rm@mailcertavvocaturastato.it), presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 domicilia.

Nei confronti della Regione Abruzzo, in persona del Presidente *pro tempore*, nella sua sede legale in via Leonardo da Vinci n. 6 - Palazzo Silone 67100 - L'Aquila (posta elettronica certificata presidenza@pec.regione.abruzzo.it)

Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale Abruzzo n. 29 del 13 ottobre 2020, pubblicata sul B.U.R. n. 160 del 16 ottobre 2020, che reca «Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), misure urgenti e temporanee di semplificazione e ulteriori disposizioni in materia urbanistica ed edilizia», relativamente alle disposizioni contenute negli articoli 5, 7, 10, 18, 19, 23 e 25.

La legge regionale Abruzzo n. 29 del 13 ottobre 2020, pubblicata sul B.U.R. n. 160 del 16 ottobre 2020, che reca «Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio



della Regione Abruzzo), misure urgenti e temporanee di semplificazione e ulteriori disposizioni in materia urbanistica ed edilizia», e censurabile relativamente alle disposizioni contenute negli articoli 5, 7, 10, 18, 19, 23 e 25, come si intende dimostrare con la illustrazione dei seguenti

MOTIVI

Le disposizioni della legge regionale Abruzzo n. 29 del 13 ottobre 2020, contenute negli articoli 5, 7, 10, 18, 19, 23 e 25 violano disposizioni statali che costituiscono norme interposte e risultano così invasive della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, abbassando altresì il livello della tutela dei predetti interessi determinando la violazione dell'art. 9 della Costituzione. Le disposizioni regionali censurate inoltre contrastano con norme di principio in materia di Governo del territorio e quindi violano l'art. 117, terzo comma della Costituzione.

In particolare:

1) La disposizione contenuta nell'art. 5, comma 3, modifica l'art. 20 della legge regionale n. 18 del 1983, riformulando l'attuale comma 8-*bis*, con riferimento ai piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente (ossia con modifiche entro i limiti del comma 8 e che non alterino i carichi urbanistici) stabilendo che: «I Piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente sono approvati dalla Giunta comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 13, lettera *b*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo — Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106».


La disposizione regionale è censurabile considerato che la norma nazionale richiamata — ossia l'art. 4, comma 13, lettera *b*), del decreto-legge n. 70 del 2011 — si limita a stabilire che «Nelle Regioni a statuto ordinario, (...) decorso il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, si applicano, altresì, le seguenti disposizioni: (...) *b*) i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale».

La predetta previsione statale — peraltro destinata a operare solo in attesa di una disciplina regionale — e volta quindi unicamente ad attribuire alla Giunta comunale la competenza in ordine ai piani attuativi conformi al piano urbanistico generale, senza che sia dettata alcuna previsione in ordine all'*iter* di formazione dei medesimi piani attuativi. Tale *iter* rimane soggetto pertanto ai principi fondamentali vigenti, i quali richiedono la distinzione tra la fase di adozione e quella di approvazione, allo scopo di consentire la fase indefettibile di partecipazione degli interessati.

Non sembra infatti potersi dubitare del fatto che il termine «approvazione» sia utilizzato nella disposizione statale richiamata per riferirsi genericamente al procedimento che si dipana dalla fase di iniziativa fino alla deliberazione finale dello strumento attuativo. In altri termini, il legislatore nazionale ha inteso soltanto escludere che l'approvazione dei piani attuativi conformi a quelli generali possa essere demandata dalla legge regionale al Consiglio comunale o a un ente sovraordinato rispetto al Comune, ma non ha inciso sulla disciplina del procedimento di pianificazione.

La modifica apportata alla precedente formulazione della legge regionale determina l'eliminazione del riferimento espresso alle fasi di adozione e di controdeduzione alle osservazioni relative allo strumento attuativo adottato. La novella appare stabilire che i piani attuativi conformi allo strumento generale non siano soggetti alle distinte fasi di adozione e approvazione, ma vengano deliberati una sola volta dalla Giunta regionale, con totale elisione delle fasi di pubblicazione del piano adottato, di presentazione delle osservazioni da parte degli interessati e di controdeduzione alle medesime osservazioni. Viene così soppressa anche la possibilità di partecipazione al procedimento da parte delle Amministrazioni che hanno il compito di curare interessi pubblici diversi da quelli rimessi alla tutela dei Comuni. La norma regionale non lascia spazio, per la preventiva sottoposizione del piano alla Soprintendenza, imposta dall'art. 16, terzo comma, della legge n. 1150 del 1942.

Non può sostenersi che la norma statale di cui all'art. 5, comma 13, lettera *b*), del decreto-legge n. 70 del 2011, nell'attribuire la competenza della «approvazione» dei piani attuativi conformi alla Giunta, contenga anche una semplificazione procedimentale, volta a snellire l'*iter* di formazione di tali piani, nel senso di sopprimere le fasi di pubblicazione del piano, di presentazione delle osservazioni da parte degli interessati e di controdeduzione alle osservazioni medesime, fasi che resterebbero quindi necessarie (solo) nel caso di piani attuativi non conformi allo strumento urbanistico generale. In proposito il Giudice amministrativo, con la sentenza del Consiglio di Stato n. 888 del 2016, ha precisato che l'organo competente alla «approvazione» dei piani ha anche, in virtù dei principi generali, il potere di diniego di approvazione. Il Giudice amministrativo ha evidenziato che «La Giunta può approvare il piano attuativo



quando questo è coerente con il P.R.G. (o strumento equipollente); l'esigenza di modifica di quest'ultimo, implicata dal piano attuativo, attiva la competenza del Consiglio» e che «la neutralità del piano attuativo rispetto allo strumento generale e condizione necessaria e sufficiente a radicare la competenza della Giunta».

La richiamata norma del c.d. decreto sviluppo non introduce dunque semplificazioni procedurali ma individua soltanto l'organo competente alla «approvazione» di determinati piani: la citata pronuncia del Consiglio di Stato chiarisce infatti che «la normativa del 2011 ha disposto un trasferimento di competenza e non ha qualitativamente mutato la natura dell'atto conclusivo del procedimento» e che «nelle disposizioni ricordate "approvazione" va intesa non in senso positivo, ma nel significato neutro di "deliberazione"». Ciò in considerazione della competenza generale stabilita dal TUEL, atteso che «A norma dell'art. 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio mantiene sempre la competenza generale in tema di piani territoriali e urbanistici, competenza che si riespande non appena vengano meno le ragioni specifiche (e cioè la conformità della proposta al P.R.G.) che, per successiva norma di legge, ne abbiano comportato il trasferimento in capo alla Giunta» (cfr. ancora la sentenza citata).

In altri termini, il legislatore statale ha affidato l'intero *iter* dello strumento attuativo — se conforme al piano urbanistico generale — alla Giunta comunale, ma tale *iter* rimane immutato e soggetto ai principi fondamentali in materia, i quali richiedono la distinzione tra la fase di adozione e quella di approvazione, allo scopo di consentire la fase indefettibile di partecipazione degli interessati.

La partecipazione degli interessati e delle altre Amministrazioni e infatti sempre necessaria, in base ai principi, anche ove il piano attuativo sia conforme a quello sovraordinato, atteso che le previsioni del piano urbanistico generale possono essere declinate concretamente in molteplici modi, che presentano un diverso impatto sul territorio, sulla morfologia dei luoghi e quindi sul paesaggio.

La disposizione regionale in esame, eliminando il riferimento espresso alle fasi di adozione e di controdeduzione alle osservazioni relative allo strumento attuativo adottato, con totale elisione delle fasi di pubblicazione del piano adottato, di presentazione delle osservazioni da parte degli interessati e di controdeduzione alle medesime osservazioni, risulta sopprimere la possibilità di partecipazione al procedimento sia dei cittadini interessati che da parte delle Amministrazioni che hanno il compito di curare interessi pubblici diversi da quelli rimessi alla tutela dei Comuni, in violazione della disciplina statale, che viene anzi presa a pretesto per introdurre la modifica normativa. La norma regionale non lascia spazio, inoltre, per la preventiva sottoposizione del piano alla Soprintendenza, imposta dall'art. 16, terzo comma, della legge n. 1150 del 1942.

Sulla base di quanto sopra dedotto, l'art. 20, comma 8-*bis*, della legge regionale n. 18 del 1983, come novellato dall'art. 5, comma 3 della legge regionale in esame, si pone in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale concernenti l'*iter* di formazione dei piani — principi vincolanti in materia di Governo del territorio, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione — nonché con il predetto art. 16 della legge n. 1150 del 1942, dettato dallo Stato nell'esercizio della potestà esclusiva in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

2) La disposizione contenuta nell'art. 7 modifica l'art. 23 della legge regionale n. 18 del 1983, sostituendo il comma 3 con il seguente: «Il procedimento di formazione dei Piani di lottizzazione di iniziativa privata e quello di cui agli articoli 20 e 21. Decorso trenta giorni dalla presentazione degli atti senza che il comune abbia assunto provvedimenti deliberativi ovvero - avanzato richieste di integrazione istruttoria e/o documentale, i richiedenti possono inoltrare al comune un atto di diffida, trasmettendone copia alla Regione, la quale, decorso l'ulteriore periodo di trenta giorni senza che il comune abbia deliberato, provvede in via sostitutiva nei trenta giorni successivi a mezzo di apposito Commissario *ad acta*, all'*uopo* designato.». La disposizione regionale dunque, stabilisce una significativa compressione dei termini di adozione dei piani di lottizzazione privata, posto che i centoventi giorni originariamente previsti passano a venti giorni e che i sessanta giorni previsti per la delibera in via sostitutiva sono portati a trenta, in disallineamento peraltro con i termini previsti dagli articoli 20 e 21 della legge regionale. Tale compressione dei termini, contrasta con l'esigenza di attenta valutazione connessa alla pianificazione di intere porzioni di territorio; esigenza ben presente al legislatore statale, il quale — all'art. 28, secondo comma, della legge n. 1150 del 1942 — ha, tra l'altro, sottoposto i piani di lottizzazione al previo parere della Soprintendenza, indipendentemente dalla circostanza che siano o meno interessate porzioni di territorio sottoposte a tutela, non distinguendo in alcun modo se lo strumento sia conforme o meno alla pianificazione vigente.

Anche nei casi in cui siano introdotte riduzioni dei termini procedurali, pertanto, deve essere assicurato lo svolgimento delle funzioni di tutela dei beni culturali e del paesaggio attribuite allo Stato, nei termini previsti dalla normativa statale, che stabilisce un termine inderogabile di novanta giorni per rendere le determinazioni di competenza, ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2, lettera c), e art. 17-*bis*, comma 3, della legge n. 241 del 1990. La previsione regionale, nello stabilire che il comune debba deliberare i piani di lottizzazione entro il termine irragionevole di soli trenta giorni,



si pone, pertanto, in contrasto con l'art. 28, secondo comma, della legge n. 1150 del 1942 e con gli articoli 14-*bis*, comma 2, lettera *c*), e 17-*bis*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, in quanto preclude la sottoposizione del piano di lottizzazione alla Soprintendenza.

Risulta pertanto, violato l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, atteso che la previsione della legge urbanistica che impone la sottoposizione del piano alla Soprintendenza costituisce un principio fondamentale in materia Governo del territorio, attenendo al nucleo fondamentale delle regole tipizzate dal legislatore nazionale per la formazione del predetto piano.

Sotto altro profilo, la violazione dell'art. 28, secondo comma, della legge n. 1150 del 1942 e dell'art. 14-*bis*, comma 2, della legge n. 241 del 1990 comporta anche l'invasione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, nonché l'abbassamento del livello della tutela dei predetti interessi, che determina la violazione dell'art. 9 della Costituzione. Da ultimo, la previsione di un termine di soli trenta giorni per l'esame e la deliberazione di uno strumento di pianificazione a iniziativa privata risulta manifestamente arbitraria e irragionevole, comportando anche un serio pregiudizio al buon andamento dell'amministrazione. Da ciò la violazione pure degli articoli 3 e 97 della Costituzione.

3) La disposizione contenuta nell'art. 10, sostituisce l'art. 33 della legge regionale n. 18 del 1983, concernente la variazione degli strumenti urbanistici.


In particolare, il comma 2 elenca i casi che non costituiscono «varianti urbanistiche»; ipotesi in cui le modificazioni, ai sensi del successivo comma 3, sono assunte dal comune mediante deliberazione consiliare, che viene trasmessa alla Provincia ai fini di quanto previsto dal comma 4 (eventuale ricorso al Presidente della Giunta regionale). Le ipotesi previste, non essendo qualificate come «varianti», vengono quindi sottoposte a un *iter* procedurale più snello che viene illegittimamente sottratto, per ciò solo, alla fase di verifica della conformità della delibera consiliare di cui al comma 3 con il piano paesaggistico, ai sensi dell'art. 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Non può ritenersi infatti che la mera qualificazione di determinate categorie di interventi come «non varianti» possa sottrarre questi stessi all'obbligo di conformità con il piano paesaggistico, le cui previsioni sono invece poste dal legislatore statale come cogenti e inderogabili da parte degli altri strumenti di pianificazione territoriale, ad esso necessariamente subordinati. Appare quindi evidente che il legislatore regionale non può autonomamente individuare intere categorie di interventi che, anche se ricadenti in ambiti paesaggisticamente vincolati, sono sottratti all'obbligo di verifica della conformità rispetto alla disciplina d'uso definita nel piano paesaggistico. La norma regionale, quindi, nel prevedere che determinate modificazioni ai piani, non qualificate come varianti in forza di una mera scelta della Regione, sono assunte con delibere consiliari, senza prevedere per queste ultime la necessaria fase di verifica della conformità con il piano paesaggistico, ai sensi dell'art. 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, si pone in contrasto con lo stesso art. 145 del codice dei beni culturali e del paesaggio, costituente norma interposta rispetto all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione. È, inoltre, violato l'art. 9 della Costituzione, in considerazione dell'effetto, derivante dalla disposizione censurata, di determinare l'abbassamento del livello della tutela del paesaggio, costituente interesse primario e assoluto (Corte cost. n. 367 del 2007).

4) La disposizione contenuta nell'art. 18, recante «disposizioni per il patrimonio edilizio pubblico», estende l'applicazione della legge regionale n. 49 del 2012 anche agli immobili pubblici (comma 1) e prevede che per gli immobili pubblici oggetto di alienazione sia «sempre» consentito il passaggio tra diverse destinazioni d'uso (comma 2).

Ai sensi del testo unico dell'edilizia, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, i mutamenti di destinazione d'uso si distinguono in quelli «urbanisticamente rilevanti», ai sensi dell'art. 23, per i quali è necessario il permesso di costruire secondo l'ordinaria procedura (senza possibilità di deroga agli strumenti urbanistici, come invece previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, richiamato dall'art. 5, del decreto-legge n. 70/2011), e i mutamenti fra «destinazioni fra loro compatibili o complementari», nei casi di cui all'art. 5, commi 9 e 13, decreto-legge n. 70/2011, per i quali è ammissibile il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici. Da dette norme si desumono i principi fondamentali secondo cui i mutamenti di destinazione d'uso di regola sono soggetti a permesso di costruire, e che il titolo non può essere rilasciato in deroga agli strumenti urbanistici allorché il mutamento sia urbanisticamente rilevante ai sensi dell'art. 23-*ter* del testo unico.

La norma regionale in esame, invece, non richiama, imponendone il rispetto, l'art. 23-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 legittimando per gli immobili pubblici oggetto di alienazione, sempre e comunque e anche a prescindere dalle previsioni degli strumenti urbanistici, ogni tipo di mutamento di destinazione d'uso.

Cioè in quanto, richiamando solo l'art. 5, comma 3, della l.r. n. 49/2012 (e, quindi, indirettamente le disposizioni dell'art. 5, decreto-legge n. 70/2011), richiama solo un'ipotesi derogatoria contemplata dalla legislazione statale e non la disciplina a regime.



Posto che una simile operazione è assimilabile alla classificazione delle categorie di interventi edilizi o urbanistici, valgono in tal caso le indicazioni espresse dalla Corte costituzionale con riguardo alla disciplina del Governo del territorio, secondo cui «sono principi fondamentali della materia le disposizioni che definiscono le categorie di interventi, perché e in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (così la sentenza n. 309 del 2011), sicché la definizione delle diverse categorie di interventi edilizi spetta allo Stato (sentenze n. 102 e n. 139 del 2013)» (sentenza n. 259 del 2014). Lo spazio di intervento che residua al legislatore regionale e quello di «esemplificare gli interventi edilizi che rientrano nelle definizioni statali», a condizione, però, che tale esemplificazione sia «coerente con le definizioni contenute nel testo unico dell'edilizia» (sentenza n. 49 del 2016).

Pertanto, la norma di cui all'art. 18 della legge regionale in esame risulta violare l'art. 117, terzo comma della Costituzione con riguardo alla materia Governo del territorio, nella parte in cui non richiama anche, imponendone il rispetto, l'art. 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

Con riferimento ai contesti paesaggistici meritevoli di tutela, si rileva che la disciplina dettata in via generale e astratta dalla Regione in ordine alla «riqualificazione» degli immobili pubblici si sostituisce sostanzialmente alla disciplina d'uso dei beni paesaggistici che dovrebbe essere dettata nell'ambito del piano paesaggistico, da approvare previa intesa con lo Stato, ai sensi degli artt. 135, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Soltanto a quest'ultimo strumento, elaborato d'intesa tra Stato e Regione, spetta infatti di stabilire, per ciascuna area tutelata, le c.d. prescrizioni d'uso (e cioè i criteri di gestione del vincolo, volti a orientare la fase autorizzatoria) e di individuare la tipologia delle trasformazioni compatibili e di quelle vietate, nonché le condizioni delle eventuali trasformazioni.

Le disposizioni regionali contrastano quindi con la scelta del legislatore statale di rimettere alla pianificazione la disciplina d'uso dei beni paesaggistici (c.d. vestizione dei vincoli) ai fini dell'autorizzazione degli interventi, come esplicitata negli artt. 135, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Al riguardo, occorre tenere presente che la parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio delinea un sistema organico di tutela paesaggistica, inserendo i tradizionali strumenti del provvedimento impositivo del vincolo e dell'autorizzazione paesaggistica nel quadro della pianificazione paesaggistica del territorio, che deve essere elaborata concordemente da Stato e Regione.

Tale pianificazione concordata prevede, per ciascuna area tutelata, le c.d. prescrizioni d'uso (e cioè i criteri di gestione del vincolo, volti a orientare la fase autorizzatoria) e stabilisce la tipologia delle trasformazioni compatibili e di quelle vietate, nonché le condizioni delle eventuali trasformazioni.


Il legislatore nazionale, nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia, ha assegnato dunque al Piano paesaggistico una posizione di assoluta preminenza nel contesto della pianificazione territoriale. Gli articoli 143, comma 9, e 145, comma 3, del Codice di settore sanciscono infatti l'inderogabilità delle - previsioni del predetto strumento da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico e la loro cogenza rispetto agli strumenti urbanistici, nonché l'immediata prevalenza del piano paesaggistico su ogni altro atto della pianificazione territoriale e urbanistica (cfr. Corte costituzionale n. 180 del 2008).

Si tratta di una scelta di principio la cui validità e importanza è già stata affermata più volte dalla Corte costituzionale, in occasione dell'impugnazione di leggi regionali che intendevano mantenere uno spazio decisionale autonomo agli strumenti di pianificazione dei comuni e delle Regioni, eludendo la necessaria condivisione delle scelte attraverso uno strumento di pianificazione sovracomunale, definito d'intesa tra lo Stato e la Regione. La Corte ha, infatti, affermato l'esistenza di un vero e proprio obbligo, costituente un principio inderogabile della legislazione statale, di elaborazione congiunta del piano paesaggistico, con riferimento ai beni vincolati (Corte cost. n. 86 del 2019) e ha rimarcato che l'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica «è assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull'intero territorio nazionale» (Corte cost., n. 182 del 2006; cfr. anche la sentenza n. 272 del 2009).

Questo profilo di illegittimità non viene meno per il fatto che la disciplina regionale non esclude la necessità di munirsi, per gli interventi relativi a beni tutelati, anche dell'autorizzazione paesaggistica, in quanto la normativa regionale comunque consente, a monte e in astratto, possibili ampie trasformazioni degli immobili e quindi del contesto tutelato, a scapito della sua «conservazione» e «integrità in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici».

Viene pertanto compromessa la possibilità di una valutazione complessiva della trasformazione del contesto tutelato, quale dovrebbe avvenire nell'ambito del piano paesaggistico, adottato previa intesa con lo Stato; rimettendo alla Soprintendenza una valutazione caso per caso degli interventi.

Non compete invece alla Regione dettare unilateralmente, senza il necessario coinvolgimento del Ministero per i beni e le attività culturali, una disciplina generale per la riqualificazione degli immobili pubblici destinata a



trovare applicazione anche in presenza di vincoli paesaggistici, essendo a questo scopo necessaria la definizione di un quadro di disciplina nell'ambito del piano paesaggistico elaborato d'intesa con lo Stato (*cf.* Corte costituzionale n. 240 del 2020).

La censurata disposizione si pone quindi in contrasto con la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela del paesaggio, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, rispetto al quale costituiscono norme interposte gli artt. 135, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché, comportando un abbassamento dei livelli di tutela, con l'art. 9 della Costituzione, ai sensi del quale il paesaggio costituisce valore primario e assoluto.

5) La disposizione contenuta nell'art. 19, modificando la legge regionale n. 49 del 2012, introduce la possibilità generalizzata per i comuni, resa permanente con la novella, di ricorrere alle misure incentivanti su tutto il territorio comunale, senza che tali facoltà siano ricondotte nell'alveo del piano paesaggistico regionale. La disciplina introdotta dalla norma regionale in esame, operante senza limiti di tempo in relazione all'intero territorio regionale, laddove consente interventi di ristrutturazione, ampliamento e di demolizione e/o ricostruzione con aumenti di volumetria anche sugli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, comporta il sostanziale svuotamento della funzione propria del piano paesaggistico.


La novella introdotta dalla legge regionale avrebbe invece dovuto prevedere la propria applicazione, in relazione ai beni paesaggistici, esclusivamente nei casi e con le modalità previamente determinati dal piano paesaggistico in corso di elaborazione congiunta con il Ministero per i beni e le attività culturali o eventualmente fissati d'intesa con quest'ultimo e destinati a confluire nel futuro piano. Ciò allo scopo di evitare che, in sede di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, le singole trasformazioni vengano valutate in modo parcellizzato, e non nell'ambito della considerazione complessiva del contesto tutelato specificamente demandata al piano paesaggistico, secondo la scelta operata al riguardo dal legislatore nazionale. Conseguentemente, la novella introdotta dalla disposizione regionale in esame, volta a stabilizzare le facoltà comunali di ricorrere alle misure incentivanti e costituzionalmente illegittima laddove non prevede una specifica clausola in favore del piano paesaggistico e non subordina l'applicazione della medesima normativa alla previa introduzione di un'apposita disciplina d'uso dei beni paesaggistici tutelati, elaborata d'intesa con il Ministero di settore.

Per le medesime ragioni già esposte al punto precedente, anche questa disposizione si pone quindi in contrasto con la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela del paesaggio, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, rispetto al quale costituiscono norme interposte gli articoli 135, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché, comportando un abbassamento dei livelli di tutela, con l'art. 9 della Costituzione, ai sensi del quale il paesaggio costituisce valore primario e assoluto.

6) La disposizione contenuta nell'art. 23, attribuisce ai comuni dei crateri sismici del 2009 e del 2016 il potere di approvare varianti agli strumenti urbanistici allo anche in deroga al limite di dimensionamento dei piani, al fine di ricomprendere in aree edificabili i lotti interessati da strutture e manufatti temporanei realizzati a seguito degli eventi sismici a condizione che gli stessi siano conformi ai titoli autorizzativi e/o comunicazioni, previsti dalla normativa emergenziale emanata a seguito degli eventi sismici. Viene così vanificato il ruolo stesso della pianificazione paesaggistica, consentendo la trasformazione indiscriminata e in deroga alle norme urbanistiche sul dimensionamento dei piani di intere porzioni di territorio sottoposto a tutela.

Tale disposizione si pone in contrasto con l'art. 9 della Costituzione nonché l'invasione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di paesaggio, di cui all'art. 117, comma 2, lettera *s*) della Costituzione rispetto al quale costituiscono norme interposte gli articoli 135, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Inoltre, il decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, consente, in via del tutto eccezionale la collocazione di «strutture temporanee amovibili» su terreni aventi qualsiasi destinazione, allo scopo di sopperire alle esigenze abitative delle popolazioni danneggiate. E tuttavia prescritta inderogabilmente la rimozione delle strutture e il ripristino dello stato dei luoghi alla cessazione dell'emergenza, ossia una volta ottenuta l'agibilità dell'immobile distrutto o danneggiato. La previsione regionale si pone in contrasto con la suddetta previsione statale in quanto mira alla stabilizzazione delle strutture che, in base alla norma eccezionale statale, dovrebbero avere carattere del tutto provvisorio. Sotto altro profilo, la disposizione censurata, laddove consente di derogare ai limiti di dimensionamento, si pone anche in aperta violazione del principio fondamentale secondo il quale le norme di piano che prevedono la trasformazione del territorio per la realizzazione di nuovi insediamenti, devono essere basate su puntuali calcoli di fabbisogno abitativo. Tale principio, che trova positiva emersione all'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 127, è in realtà sotteso all'intera disciplina normativa in materia di Governo del territorio e presenta una portata di carattere generale, imponendo in via generale alle Regioni di ancorare il dimensionamento delle nuove edificazioni previste dai piani urbanistici al reale fabbisogno abitativo da soddisfare. Inoltre, la deroga ai principi introdotta dalla



norma regionale, non trova alcuna giustificazione in ragioni di interesse pubblico. Infatti, l'art. 4-*quater* del decreto-legge n. 189 del 2016 consente il mantenimento delle strutture temporanee amovibili realizzate per l'emergenza sismica fino all'agibilità dell'immobile distrutto o danneggiato, assicurando quindi piena tutela alle necessità di alloggio delle popolazioni danneggiate. La disposizione regionale, consentendo ai comuni di rendere edificabili le aree su cui sorgono le predette strutture precarie e amovibili, permette invece di sostituire tali manufatti con edifici strutturalmente stabili e destinati a permanere sul territorio, determinandone così la trasformazione irreversibile, nonostante il venir meno della situazione di emergenza alloggiativa, ponendosi quindi in contrasto con l'art. 117, comma 3 della Costituzione, in considerazione della violazione del principio fondamentale in materia di Governo del territorio di obbligatorio dimensionamento dei piani in funzione delle esigenze insediative, nonché del principio fondamentale posto dall'art. 4-*ter* del decreto-legge n. 189 del 2016.

7) La disposizione contenuta nell'art. 25, prevede l'installazione su aree private di manufatti leggeri, e consente una deroga temporanea per un periodo non superiore a due anni, alla disciplina prevista dal testo unico sull'edilizia.

Tale previsione viola l'art. 117, comma 3 della Costituzione in materia di «governo del territorio», in quanto gli interventi in essa individuati, seppure omogenei rispetto a quelli che possono essere eseguiti senza titolo abilitativo ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *e-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, si discostano dalla *ratio* sottesa alla normativa statale che includerebbe tra le attività «libere» soltanto quelle a carattere temporaneo. E il carattere cogente della temporaneità al fine dell'individuazione delle opere in esame, è evidenziato dalla duplice circostanza che la norma ne prevede la necessaria rimozione alla cessazione dell'esigenza e, comunque, «entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto». L'art. 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, prevede che le regioni a statuto ordinario possono estendere in disciplina dell'edilizia libera a «interventi edilizi ulteriori» (lettera *a*), nonché disciplinare «le modalità di effettuazione dei controlli» (lettera *b*). Nel definire i limiti del potere così assegnato alle regioni, la Corte costituzionale ha escluso «che la disposizione appena citata permetta al legislatore regionale di sovvertire le “definizioni” di “nuova costruzione” recate dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Sentenza n. 171 del 2012). L'attività demandata alla regione, si inserisce pur sempre nell'ambito derogatorio definito dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, attraverso l'enucleazione di interventi tipici da sottrarre a permesso di costruire e segnalazione certificata di inizio di attività. Non è perciò pensabile che il legislatore statale abbia reso cedevole l'intera disciplina dei titoli edilizi, spogliandosi del compito, proprio del legislatore dei principi fondamentali della materia, di determinare quali trasformazioni del territorio siano così significative, da soggiacere comunque a permesso di costruire. Lo spazio attribuito alla legge regionale si deve quindi sviluppare secondo scelte coerenti con le ragioni giustificatrici che sorreggono, secondo le previsioni dell'art. 6, comma 6, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, le specifiche ipotesi di sottrazione al titolo abilitativo (Corte costituzionale sentenza n. 139 del 2013).

Il limite assegnato al legislatore regionale dall'art. 6, comma 6, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 sta, dunque, nella possibilità di estendere i casi di attività edilizia libera ad ipotesi non integralmente nuove ma «ulteriori», ovvero coerenti e logicamente assimilabili agli interventi di cui al comma 1, art. 6 (Corte costituzionale Sentenza n. 282 del 2016).


P.Q.M.

Si conclude chiedendo che siano dichiarate costituzionalmente illegittime le disposizioni contenute negli articoli 5, 7, 10, 18, 19, 23 e 25 della Legge regionale Abruzzo n. 29 del 13 ottobre 2020, pubblicata sul B.U.R. n. 160 del 16 ottobre 2020, che reca «Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), misure urgenti e temporanee di semplificazione e ulteriori disposizioni in materia urbanistica ed edilizia».

Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri in data 10 ottobre 2020.

Roma, 11 dicembre 2020

L'Avvocato dello Stato: BASILICA



N. 6

*Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 24 dicembre 2020
(del Tribunale di Torino)*

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale, per il reato di cui all'art. 595, comma terzo, cod. pen., a carico di un senatore all'epoca dei fatti - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica.

– Deliberazione del Senato della Repubblica del 9 gennaio 2019.

Ricorso per conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Torino nei confronti del senato della Repubblica davanti alla Corte costituzionale:

Nel procedimento penale iscritto al NRG 1422/14 (NR Tribunale 4250/17) nei confronti di Stefano Esposito nato a Moncalieri il 18 giugno 1969 imputato del reato di cui all'art. 595, comma 3 del codice penale perché, nel corso dell'intervista radiofonica rilasciata telefonicamente alla trasmissione «La Zanzara» di Radio 24 e, quindi, comunicando con più persone, offendeva la reputazione di Pepino Livio, con affermazioni che, facendo riferimento all'episodio intimidatorio subito dall'Esposito il giorno precedente, alla domanda dell'intervistatore «insomma, secondo te, si sanno i nomi e i cognomi di quelli che ti hanno messo le bottiglie di molotov, tu li conosci?», rispondeva con affermazioni così consistenti «[...] materialmente no, chi sono i mandanti però, guarda è fin troppo facile» ... «ma guarda, basta leggere... basta leggere libri, è pieno di librerie e di libri contro la Torino-Lione che giustificano anche le azioni violente. C'è il libro di Livio Pepino, ex capo di Magistratura Democratica [...] che basta leggerlo! Cioè che è un libro...»; e ancora, a domanda dell'intervistatore a chi si riferisse l'espressione «cattivi maestri», affermava: «mi riferisco a questa gente che... mi riferisco a gente come Pepino che, invece di prendere le distanze, scrivono dei libri per attaccare Caselli [...] che fa... eh, che reprime questi fenomeni.»

Fatto commesso in Torino in data 13 gennaio 2014.

FATTO

A seguito dell'esercizio dell'azione penale da parte del P.M., Stefano Esposito è stato citato a giudizio innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere del reato di diffamazione nei confronti di Livio Pepino.

L'accusa ipotizza che le affermazioni dell'imputato rese nei confronti della persona offesa abbiano contenuto diffamatorio e su tale ipotesi questo giudice è stato chiamato ad esercitare le attribuzioni proprie della magistratura.


In data 28 novembre 2017 il difensore dell'imputato ha depositato memoria, sottoscritta anche da Stefano Esposito, con la quale ha chiesto che il Tribunale disponesse la trasmissione degli atti al Senato della Repubblica per le determinazioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4, legge n. 140/2003, reiterando la richiesta alla prima udienza del 13 dicembre 2017.

Il Tribunale ha di conseguenza disposto la trasmissione di copia degli atti al Senato della Repubblica, contestualmente sospendendo il processo fino alla decisione del Senato, in quanto ha ritenuto non del tutto evidente né la sussistenza di una prevalente causa di proscioglimento nel merito né la ricorrenza integrale dei presupposti applicativi della causa di non punibilità con riferimento a tutte le diverse manifestazioni del pensiero oggetto di contestazione.

La Giunta per le immunità parlamentari, ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 68 della Costituzione, ha trasmesso il suo parere all'aula.

In data 9 gennaio 2019, accogliendo la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il Senato ha deliberato che «le dichiarazioni rese dal sig. Stefano Esposito, Senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione».

La suddetta delibera del Senato della Repubblica preclude pertanto al Tribunale di Torino l'esame nel merito delle dichiarazioni contestate al senatore Esposito, non rendendo possibile accertare, senza il previo annullamento della delibera da parte della Corte costituzionale, se nella specie ricorrano o meno i presupposti del reato contestato allo stesso. La delibera in oggetto rende infatti insindacabili sotto qualunque profilo le dichiarazioni dell'imputato. Tale sindacato è, tuttavia, precluso legittimamente al giudice ordinario solo in presenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni e specifici atti compiuti nell'esercizio delle funzioni parlamentari. L'eventuale assenza di tale nesso funzionale determina quindi l'illegittimità della delibera parlamentare e la necessità di sollevare il conflitto di attribuzioni al fine di ottenere da parte della Corte costituzionale l'annullamento della delibera del Senato della Repubblica, che preclude al Tribunale di Torino il sindacato sul merito delle dichiarazioni oggetto dell'imputazione.



Le dichiarazioni del Senatore Esposito, rese nel corso di una trasmissione radiofonica, rientrano tra quelle *extra moenia*, tipologia in relazione alla quale la Corte costituzionale ha già evidenziato come debbano ricorrere due requisiti perché sia possibile ravvisare un nesso funzionale con l'esercizio delle funzioni parlamentari. In particolare, la Corte costituzionale ha sancito che: affinché esista un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese *extra moenia* da un Parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni, al quale è subordinata la prerogativa dell'insindacabilità è necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate come espressioni dell'esercizio di attività parlamentare. A tal fine è richiesto il concorso di due requisiti. *a)* un legame di ordine temporale tra l'attività parlamentare e l'attività esterna, tale che questa venga ad assumere una finalità divulgativa della prima; *b)* una sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e gli atti esterni, al di là delle formule letterarie usate, non essendo sufficiente né un semplice collegamento tematico o una corrispondenza contenutistica parziale, né un mero «contesto politico» entro cui le dichiarazioni *extra moenia* possano collocarsi, (Corte costituzionale, 9 giugno 2015 n. 144/2015), mentre il mero «contesto politico» o comunque l'inerenza a temi di rilievo generale non valgono a connotare in sé le dichiarazioni quali espressive della funzione, là dove esse non costituiscano la sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni; in tal caso, infatti, le dichiarazioni non rappresentano il riflesso del peculiare contributo che ciascun parlamentare apporta alla vita democratica mediante le proprie opinioni e i propri voti, ma una ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 della Costituzione (Corte costituzionale, 4 maggio 2007, n. 152).

La Giunta per le immunità parlamentari nella relazione trasmessa all'aula, poi da questa approvata, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 68 Costituzione fondandosi su vari interventi del senatore Esposito che:

1. il 28 maggio 2013, in assemblea, aveva sostenuto la correttezza dell'operato del Procuratore Caselli impegnato a contrastare fenomeni violenti legati alla contestazione dei cantieri Tav ed esprimendo il proprio disappunto per chi non prende le distanze da tali comportamenti criminosi e per coloro che non pronunciano «parole di condanna né pubblica né privata»;

2. nelle sedute del 3 del 11 e del 23 luglio 2013 aveva attaccato i comportamenti criminosi di coloro che contestavano la costruzione dei cantieri della linea ferroviaria Torino-Lione;

3. il 30 luglio 2013 esprimeva la propria critica nei confronti di coloro che attaccano i magistrati della Procura di Torino «che stanno esclusivamente svolgendo il loro lavoro, che è quello di applicare la legge».

Non sembra a questo giudice che i suddetti interventi, adottati dalla Giunta a sostegno dell'insindacabilità delle affermazioni oggetto dell'imputazione, evidenzino una sostanziale corrispondenza con le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di Parlamentare da Stefano Esposito. L'odierno imputato, invero, il giorno dopo aver rinvenuto tre bottiglie molotov sull'uscio di casa ha accusato la persona offesa di essere il mandante degli ignoti autori della condotta minoritaria.


L'imputato in primo luogo dunque ha attribuito la condotta degli ignoti (sulla base di un'evidente valutazione probabilistica) al gruppo degli oppositori violenti alla linea ferroviaria Torino-Lione; gruppo contro il quale ha indirizzato, a sua volta, la propria azione politica.

A tale arbitraria e generica attribuzione di responsabilità l'imputato ha fatto seguire una seconda manifestazione di pensiero, rivolta all'odierna persona offesa, facendo risalire la responsabilità morale per il rinvenimento delle molotov alle opinioni espresse dalla stessa, individuata come ex dirigente di un gruppo associativo interno alla magistratura che «invece di prendere le distanze scrivono libri per attaccare Caselli».

In altri giudizi, il Tribunale di Torino, anche nella persona di questo giudice, non ha sollevato conflitto di attribuzione allorché il Senato ha ravvisato la copertura dell'art. 68 della Costituzione per le affermazioni di Stefano Esposito rivolte ad esponenti del movimento NO-TAV, ritenendo che il Senato avesse esercitato invece le proprie prerogative entro i limiti della fattispecie nascente dal combinato disposto dell'art. 68 della Costituzione e della legge n. 140/2003, senza ledere attribuzioni del potere giudiziario.

A differenza di tali giudizi, però, nell'odierno processo le dichiarazioni dell'imputato sono rivolte ad un soggetto che non risulta in alcun modo attivista o manifestante del movimento NO TAV, ma che ha solo espresso, come risulta dalle stesse dichiarazioni oggetto dell'imputazione, un pensiero sulle vicende connesse alla linea ferroviaria Torino-Lione, di segno opposto a quelle di Stefano Esposito.

L'accusa rivolta alla persona offesa di un fatto specifico — vale a dire l'aver spinto o indotto qualcuno (peraltro all'imputato ignoto come da Stefano Esposito dichiarato nella medesima intervista oggetto dell'imputazione) a posizionare tre bottiglie molotov dinanzi all'uscio di casa — appare a questo giudice solo artificiosamente connessa all'attività parlamentare dell'odierno imputato. L'immediata indicazione del mandante del posizionamento delle bottiglie molotov, senza nemmeno scandagliare le possibili diverse motivazioni degli autori, apoditticamente individuati nel gruppo no-tav, sembra piuttosto esprimere la volontà di contestare il pensiero che non si condivide di un altro soggetto, onde sottoporlo a critica. In tal senso però le affermazioni dell'im-



putato non rappresentano il riflesso del peculiare contributo che ciascun parlamentare apporta alla vita democratica mediante le proprie opinioni e i propri voti — contributo coperto dalle guarentigie di cui all'art. 68 della Costituzione — ma rientrano nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurato a tutti dall'art. 21 della Costituzione.

La copertura offerta alla manifestazione del pensiero dall'art. 21 della Costituzione, però, a differenza di quella offerta dall'art. 68 della Costituzione (posto a tutela delle istituzioni parlamentari nel loro complesso e non per garantire privilegi personali ai singoli componenti) non impedisce l'esame delle affermazioni ritenute lesive dalla persona offesa, da parte del giudice ordinario, al fine di verificare se le stesse rientrino nel diritto di critica o lo trascendano confluendo in una fattispecie delittuosa, quale quella contestata all'odierno imputato.

Con la deliberazione del 9 gennaio 2019, invece, facendo propria la proposta della Giunta per le immunità, il Senato della Repubblica ha impedito al Tribunale di Torino l'esercizio del suddetto vaglio privandolo, in relazione alle condotte contestate a Stefano Esposito, delle proprie funzioni giurisdizionali.

Deve essere pertanto sollevato il conflitto di attribuzioni nei confronti del Senato della Repubblica, in quanto la deliberazione adottata dallo stesso in data 9 gennaio 2019 ha illegittimamente sottratto all'autorità giudiziaria il potere di decidere in ordine al reato contestato a Stefano Esposito.

P.Q.M.

Visto l'art. 134 Costituzione e l'art. 37, legge 11 marzo 1953, n. 87 ricorre all'Ill.ma Corte costituzionale per sollevare il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica;

Chiede che l'Ill.ma Corte costituzionale:

dichiari ammissibile il presente conflitto;

dichiari che non spettava al Senato della Repubblica la valutazione della condotta addebitabile al senatore Stefano Esposito, in quanto estranea alla previsione di cui all'art. 68 della Costituzione;

annulli la delibera del Senato della Repubblica 9 gennaio 2019 (Doc. IV ter, n. 1) di insindacabilità delle dichiarazioni rilasciate dal senatore Stefano Esposito nei confronti di Livio Pepino.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previa notificazione del presente provvedimento al Senato della Repubblica, a cura della cancelleria.

Comunicato alle parti in Torino all'udienza del giorno 11 febbraio 2020.

Il Giudice: VILLANI

L'ammissibilità del presente conflitto è stata decisa con ordinanza n. 148/2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1ª s.s., n. 29 del 15 luglio 2020.

20C00321

N. 187

Ordinanza del 4 dicembre 2019 del Giudice di pace di Brindisi nel procedimento civile promosso da Tafuro Sergio contro Prefetto di Brindisi

Circolazione stradale - Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa - Previsione che, in caso di circolazione abusiva del veicolo sottoposto a sequestro, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

– Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 213, comma 8.

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Giuseppe Capodieci, sciogliendo la riserva;

Letti gli atti del procedimento n. 5272/2019 RG promosso da Tafuro Sergio;



OSSERVA

Il Prefetto di Brindisi in data 29 luglio 2019 contestava al ricorrente la violazione dell'art. 213 comma 8 del codice della strada, disponendo la revoca della patente di guida e la confisca del veicolo tg. CH 643 LP appartenente allo stesso.

Premesso che in data 21 maggio 2019 il Comando stazione carabinieri di Celiino san marco contestava al Tafuro la circolazione abusiva del veicolo tg. CH 643 LP di proprietà dello stesso, del quale era stato nominato custode con verbale di sequestro elevato il 20 maggio 2019 del Comando carabinieri NOR di Brindisi a seguito della contestazione della violazione di cui all'art. 193, comma 2 del codice della strada.

La norma richiamata art. 213 del codice della strada al comma 8, prevede, per il caso di circolazione abusiva del veicolo sottoposto a sequestro, la doppia sanzione accessoria della perdita della proprietà del veicolo e della revoca della patente è eccessivamente afflittiva e viola il precetto costituzionale dell'art. 3, comma 1 della Costituzione.

Considerato che la confisca trova causa nel mancato pagamento dell'assicurazione obbligatoria, sembra già sufficientemente punitiva, senza doversi anche aggiungere la revoca del titolo di guida (patente). In realtà la sanzione accessoria attiene ad un'afflizione personale che non ha nulla a che vedere con l'abuso del titolo di guida di cui al provvedimento prefettizio, perché astrattamente legata alla violazione degli obblighi della custodia e non all'attività di conduzione del veicolo.

Da quanto sopra sembra che la norma del codice della strada è in contrasto con il precetto costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Preliminarmente sospende l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata e dispone l'immediata restituzione della patente di guida di Tafuro Sergio.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 213, comma 8 del codice della strada in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nei termini e per le ragioni sopra indicate;

Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, al Presidente del Consiglio dei ministri.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Il giudice: CAPODIECI

IL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI

Esaminato il provvedimento della Corte costituzionale protocollo n. 131 datato 21 luglio 2020, con il quale veniva rilevata, nella ordinanza di rimessione, la presenza di errore materiale, in quanto veniva riportato il numero di ruolo generale 5272/2019 invece di 4521/2019.


In ordine all'errata indicazione del numero di ruolo generale, così dispone:

nella ordinanza di rimessione laddove è scritto «letti gli atti del procedimento n. 5272/2019 promosso da Tafuro Sergio» deve leggersi «letti gli atti del procedimento n. 4521/2019 promosso da Tafuro Sergio».

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Brindisi, 3 ottobre 2020

Il giudice di pace: CAPODIECI



N. 188

Ordinanza dell'8 luglio 2020 del Tribunale di Oristano sull'istanza proposta da Madeddu Marinella

Patrocinio a spese dello Stato - Procedura di mediazione obbligatoria non seguita dall'instaurazione del giudizio - Ammissione dei non abbienti al patrocinio nel procedimento di mediazione, quando il suo esperimento è condizione di procedibilità della domanda e il giudizio non è introdotto per conciliazione delle parti, e attribuzione al giudice, che sarebbe competente a conoscere la causa, del potere di provvedere alla liquidazione dei relativi compensi - Omessa previsione.

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)"), artt. 74, comma 2, e 83, comma 2.

TRIBUNALE DI ORISTANO

SEZIONE CIVILE

in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 629 del ruolo generale degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio dell'anno 2020, promosso da Madeddu Marinella, avvocato, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Cugia n. 34, presso se stessa, quale difensore di O ... P ..., in persona dell'amministratore di sostegno, il sindaco del comune di ... pro tempore, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Oristano prot. n. 188/XVII in data 4 marzo 2019 — ricorrente;

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 6 marzo 2020, l'avv. Marinella Madeddu ha chiesto al Presidente del Tribunale di Oristano la liquidazione dei compensi per l'attività svolta nell'interesse del sindaco del comune di quale amministratore di sostegno di P ... O ..., nata a ... ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Oristano prot. n. 188/XVII in data 4 marzo 2019, giusta autorizzazione del giudice tutelare e procura alle liti, relativamente alla controversia sorta con D ... O ..., legale rappresentante della società cooperativa «...», per il rilascio dell'immobile sito in ..., e per il risarcimento del danno da occupazione senza titolo; espone di aver instaurato il procedimento di mediazione, definito per conciliazione il 17 dicembre 2019, ed evidenzia l'importanza dell'attività svolta per la beneficiaria e il fine di giustizia perseguito attraverso la celere definizione della controversia.

Il Presidente ha designato il giudice per la trattazione del procedimento.

Il fascicolo, dopo l'iscrizione sul ruolo, è stato trasmesso al giudice designato.

1. L'istanza di liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato, volta a ottenere il decreto di pagamento per la fase di mediazione obbligatoria conclusa con esito positivo e non seguita dall'introduzione del giudizio, induce il Tribunale adito a sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale degli articoli 74, comma 2, e 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nei termini e per i motivi in appresso indicati.

2. Pregiudizialmente, deve ritenersi la legittimazione a proporre la questione di legittimità costituzionale, stante la inerenza all'esercizio della giurisdizione del procedimento di liquidazione dei compensi al difensore, in linea con la natura giurisdizionale dei provvedimenti del giudice in tema di patrocinio a spese dello Stato, riconosciuta dalla più recente giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale del 24 aprile 2020, n. 80).

3. Quanto al requisito di rilevanza, non appare possibile la definizione del procedimento di liquidazione indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalità.

3.1. P ... O ..., nata a ... ed ivi residente in, beneficiaria di amministrazione di sostegno, affidata al sindaco del comune di ... pro tempore, in base a quello che risulta dagli atti, riprodotti in copia e depositati insieme col ricorso, è stata ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Oristano




prot. n. 188/XVII in data 4 marzo 2019. S ... B ..., sindaco in carica ed attuale amministratore di sostegno, previa autorizzazione del giudice tutelare con decreto del 18 maggio 2018, ha rilasciato all'avv. Marinella Madeddu procura speciale alle liti in data 3 luglio 2018, preordinata alla difesa della beneficiaria nel giudizio da promuoversi davanti al Tribunale di Oristano contro D ... O ... in proprio e quale legale rappresentante della società cooperativa sociale «...», con sede in ..., ai fini del rilascio dell'immobile sito in ... identificato in catasto al foglio 9, particella 5402, subalterno 3, oltre al risarcimento del danno. Nella domanda di mediazione, presentata all'organismo di mediazione della camera di commercio di Oristano in data 18 aprile 2019, è specificato trattarsi di mediazione obbligatoria in materia di diritti reali, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, per occupazione senza titolo, in danno della beneficiaria, interessata alla restituzione dell'immobile di sua proprietà. Al procedimento di mediazione, iscritto al n. 113/2019, l'amministratore di sostegno ha effettivamente partecipato con l'assistenza del difensore, incontrando la resistenza dell'altra parte. Quest'ultima ha contestato la pretesa, opponendo il proprio diritto di credito con riguardo alle spese sostenute per i lavori di manutenzione straordinaria svolti sull'immobile in contesa, di ammontare pari a euro 48.895,00. A seguito di più incontri, le parti hanno raggiunto l'accordo per la composizione della controversia mediante il trasferimento del bene, occupato senza titolo, verso il pagamento del prezzo di euro 29.000,00, convenuto in via transattiva. L'amministratore di sostegno, espressamente autorizzato dal giudice tutelare con decreto del 27 settembre 2019, è intervenuto alla conciliazione davanti al mediatore ed alla contestuale cessione dell'immobile, stipulata con scrittura privata autenticata da notaio in data 17 dicembre 2019. Richiesto di integrare la prova del requisito reddituale, nel presente procedimento, il difensore istante ha depositato l'ultima dichiarazione dei redditi per le persone fisiche, da cui la beneficiaria risulta titolare di un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, pari a Euro 7.821,00, inferiore al limite temporalmente applicabile.

3.2. Ciò premesso, è facilmente riconoscibile la peculiarità della fattispecie. Il diritto fatto valere è comprovato dalla documentazione prodotta, idonea a far ritenere la sussistenza delle condizioni per l'ammissione al beneficio, relativamente al rispetto del limite di reddito ed alla non manifesta infondatezza della pretesa. L'istanza, tuttavia, diverge dal modello legale, delineato dal testo unico sulle spese di giustizia, perché è stata presentata dal difensore in via principale e non in corso di causa, davanti a un giudice mai adito in precedenza, che sarebbe stato competente per la causa di rilascio ed a cui viene rivolta unicamente la domanda di liquidazione, e non anche alcuna domanda di merito. Nella situazione descritta, la causa non è più proponibile e, correttamente, non è stata proposta, per carenza d'interesse. La domanda di liquidazione, dunque, trova ostacolo nella mancata previsione, in materia di patrocinio a spese dello Stato, della liquidazione dei compensi per l'attività svolta dal difensore interamente ed esclusivamente nel procedimento di mediazione, di carattere stragiudiziale, quando il suo esperimento è previsto come condizione necessaria per l'accesso alla giustizia ed il raggiungimento dell'accordo conciliativo rende inutile la proposizione della domanda giudiziale. Se si considera, alla luce di tali rilievi, il nesso tra il dubbio di legittimità costituzionale, relativo alla preclusione ai non abbienti dell'assistenza per la mediazione obbligatoria chiusa con buon esito, ed il contenuto del decreto sull'istanza di liquidazione dei compensi al difensore, da pronunciarsi entro i limiti applicativi dell'istituto del patrocinio ai non abbienti, si coglie in tutta la sua concreta rilevanza la questione prospettata, in termini di stretta pregiudizialità. Poiché le norme censurate, come si vedrà, sono quelle di cui deve farsi applicazione nella pronuncia ed esse si pongono in senso ostativo, l'esito del giudizio *a quo* viene a dipendere inevitabilmente dalla soluzione della questione di costituzionalità sui limiti oggettivi del beneficio, secondo una rigida alternativa, a cui non è possibile sfuggire: o l'esclusione assoluta del patrocinio in ogni fase anteriore al processo è compatibile con i principi fondamentali, ed allora l'istanza è destinata alla declaratoria di inammissibilità, o è incompatibile, ed in tal caso l'istanza, dopo che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale, è meritevole di accoglimento.

3.3. Per tali ragioni, non potendo provvedere altrimenti, il tribunale ritiene di dover sollevare d'ufficio la questione davanti alla Corte costituzionale.

4. Quanto al requisito di non manifesta infondatezza, non appare possibile escludere in via interpretativa il contrasto fra le disposizioni di cui agli articoli 74, comma 2, e 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che si sospettano viziate, e le disposizioni di cui agli articoli 3 e 24 della Costituzione, che si presumono violate, con riferimento alle controversie soggette alla mediazione obbligatoria, e definite per conciliazione delle parti, sottratte al principio del patrocinio ai non abbienti ed al principio di uguaglianza.

4.1. Prima di tutto, occorre definire i parametri applicabili, posti dall'art. 24, terzo comma, della Costituzione, secondo cui «sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione», e dall'art. 3, secondo comma, della Costituzione, che intende rimuovere gli «ostacoli di ordine economico e sociale», tali da limitare di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini. Nel declinare il principio del patrocinio ai non abbienti, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito da tempo che i non abbienti sono «coloro che non sono in grado di sopportare il costo di un processo» (Corte costituzionale 3 marzo 1972, n. 41), secondo «una soglia di reddito che leghi ad un dato oggettivo lo stato di non abbienza» (Corte costituzionale 30 marzo 1992, n. 144); a proposito dell'abbandono del sistema del gratuito patrocinio e dell'introduzione di quello del patrocinio a spese dello Stato, altresì, ha statuito che «la finalità del nuovo istituto del patrocinio a spese dello Stato è quella di assicurare la tutela dell'indigente con carico all'erario in tutti i casi in cui particolari categorie professionali espletano attività di




assistenza nei confronti dell'indigente medesimo», fermo restando che il principio del patrocinio a carico dell'erario «esclude che per alcune fattispecie vi possano essere deroghe ispirate alla superata logica del gratuito patrocinio» (Corte costituzionale 1° ottobre 2019, n. 217). Nel delinearne la legittimità delle forme di giurisdizione condizionata, in cui l'accesso è sottoposto al previo adempimento di oneri a carico delle parti, fra cui rientrano le ipotesi di mediazione obbligatoria, la giurisprudenza costituzionale ha spiegato in più occasioni che il legislatore «è sempre tenuto ad osservare il limite imposto dall'esigenza di non rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa» (Corte costituzionale 16 aprile 2014, n. 98); nella consapevolezza, sempre più avvertita dal legislatore, che «la giurisdizione sia una risorsa non illimitata», ha giustificato il ricorso a misure di contenimento del contenzioso civile, attraverso istituti processuali diretti, in chiave preventiva, a favorire la composizione della lite in altro modo (Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77) e configurati come condizioni di procedibilità della domanda giudiziale, con finalità deflattiva (Corte costituzionale 18 aprile 2019, n. 97).

4.2. Ai fini della verifica di conformità, è imprescindibile il dato letterale, risultante dalle disposizioni censurate, da confrontarsi con le altre ad esse connesse del testo unico sulle spese di giustizia. L'art. 74, comma 2, sulla istituzione del patrocinio, prevede quanto segue: «È, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate». Alla norma istitutiva è conforme, anche nella terminologia, l'art. 75, comma 1, sull'ambito di applicabilità dell'istituto, secondo cui «l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse». L'art. 83, comma 2, sugli onorari e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, con riguardo agli aspetti più strettamente procedurali, è così formulato: «La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo, la loro definizione». Riemerge la necessità del processo, infine, nell'art. 124, comma 2, sulla competenza a ricevere l'istanza, secondo cui «il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito».

4.3. Non può prescindersi, inoltre, dagli elementi sintomatici dell'interferenza tra l'istituto del patrocinio a spese dello Stato e quello della mediazione. Col decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di «mediazione finalizzata alla conciliazione», ha fatto ingresso nel sistema processuale il «procedimento di mediazione» come «condizione di procedibilità della domanda giudiziale», in determinate materie, fra cui i diritti reali, ai sensi dell'art. 5, comma 1. A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, avvenuta con sentenza 6 dicembre 2012, n. 272, la previsione è stata nuovamente inserita nell'art. 5, comma 1-bis, ad opera del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, art. 84, comma 1. La riforma introduce l'importante specificazione, apportata in sede di conversione, dell'obbligatorietà dell'assistenza tecnica per la mediazione obbligatoria, nel senso che «chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia», ove rientri fra le materie indicate, «è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione», così come ribadito dall'art. 8, comma 1, secondo cui «al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato». Fra le disposizioni caducate del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in via consequenziale, figurava l'art. 17, comma 5, il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 17, comma 5-bis, così formulato: «Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 2, del presente decreto, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato». In proposito, è da osservare che il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in base ai limiti della delega di cui all'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, non poteva riformare la disciplina del patrocinio a spese dello Stato, laddove la legge 9 agosto 2013, n. 98, sul solco della normativa anteriore, si limita a confermare l'esonero dei non abbienti dall'indennità di mediazione, senza disporre alcunché sulla possibilità di ammissione al patrocinio a carico dell'erario per i compensi al difensore, nonostante la contestuale prescrizione dell'assistenza legale come requisito per la partecipazione.

4.4. Con decreto del Ministro della giustizia 8 marzo 2018, n. 37, coerentemente al ruolo assunto dall'avvocato nel procedimento di mediazione, è stato modificato il decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, applicabili anche per la liquidazione dei compensi spettanti al difensore in regime di patrocinio a spese dello Stato, a norma dell'art. 82, comma 1, del testo unico sulle spese di giustizia. Nel regolamento sono stati aggiunti il comma 1-bis all'art. 20 e la tabella n. 25-bis, distinguendo nella più ampia categoria delle prestazioni stragiudiziali, rese in precedenza o in concomitanza con attività giudiziali, quelle di assistenza nella procedura di mediazione, oltre che nella procedura di negoziazione assistita. I nuovi parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi per l'attività di assistenza si riferiscono alle fasi di «attivazione», «negoziazione» ed eventuale «conciliazione».



4.5. Secondo il costante orientamento della Corte suprema di cassazione, con cui occorre confrontarsi, il patrocinio a spese dello Stato è ammesso per l'attività giudiziale e non anche per quella stragiudiziale, in base alla lettura del testo unico, poiché «le disposizioni citate non lasciano alcun dubbio che il patrocinio a spese dello Stato è previsto esclusivamente per la difesa in giudizio del cittadino non abbiente» (Cassazione 23 novembre 2011, n. 24723). Allorché chiamate a pronunciare sulla responsabilità disciplinare dell'avvocato, derivante dalla richiesta del compenso al cliente ammesso al beneficio in relazione ad attività stragiudiziale non seguita da attività giudiziale, attestandosi sulla stessa linea, le Sezioni unite hanno affermato che «l'attività professionale di natura stragiudiziale che l'avvocato si trova a svolgere nell'interesse del proprio assistito non è ammessa al patrocinio, in quanto esplicantesi fuori del processo, con la conseguenza che il relativo compenso si pone a carico del cliente»; hanno precisato, nondimeno, che «ove si tratti di attività professionale svolta in vista della successiva azione giudiziaria [...] essa deve essere ricompresa nell'azione stessa ai fini della liquidazione a carico dello Stato», sicché «in relazione ad essa il professionista non può chiedere il compenso al cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato» (Cassazione sezione unica 19 aprile 2013, n. 9529). Non sembra togliere valore alla precisa distinzione tra attività giudiziale ed attività stragiudiziale l'attrazione all'ambito dell'attività giudiziale della transazione in pendenza di lite, non in forma di conciliazione davanti al giudice, ma mediante negozio extraprocessuale, tradizionalmente riconosciuta di rilievo dalla giurisprudenza, ai fini dell'applicazione della legge professionale forense 13 giugno 1942, n. 1794: anche se si enuncia il principio secondo cui «sono da considerarsi prestazioni giudiziali non soltanto quelle che consistono nel compimento di veri e propri atti processuali, ma anche quelle attività che si svolgano al di fuori del processo, purché strettamente dipendenti da un mandato relativo alla difesa e rappresentanza in giudizio», comprese le attività «preordinate allo svolgimento di attività propriamente processuali o ad esse complementari», il riferimento è sempre all'opera prestata dal «difensore di una parte in giudizio», presupponendosi necessariamente la sua introduzione, come dimostrano le ragioni intrinseche delle singole decisioni (Cassazione 13 aprile 2001, n. 5566; conf. 8 novembre 2002, n. 15718 e 11 settembre 2003, n. 13342, nonché, di recente, sezione unica 23 febbraio 2018, n. 4485, con riguardo al procedimento di cui all'art. 14 del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150).

4.6. Nella giurisprudenza di merito, invece, si rinvengono opinioni contrastanti sulla questione specifica, se siano liquidabili i compensi al difensore che abbia assistito una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel corso di una procedura di mediazione obbligatoria, quando le parti abbiano raggiunto un accordo e non sia promosso il giudizio. Secondo alcuni sarebbe possibile, già in base alla legislazione vigente, che la parte non abbiente possa usufruire del beneficio anche quando alla mediazione, dato l'esito positivo, non faccia seguito il processo, alla luce di un'interpretazione sistematica e teleologica delle disposizioni richiamate (Tribunale di Firenze, dec. 13 gennaio 2015 e 13 dicembre 2016). Secondo altri non sarebbe possibile, allo stato, la liquidazione dei compensi al difensore quando l'attività svolta sia limitata alla fase stragiudiziale e non sia seguita dall'instaurazione di alcun giudizio, per conclusione di un accordo conciliativo, ostandovi il tenore letterale del dettato normativo e la non assimilabilità della mediazione ad una procedura di natura giurisdizionale (Tribunale di Roma, dec. 11 gennaio 2018).

4.7. Alla luce del diritto vivente, è ragionevolmente possibile ampliare la portata normativa degli articoli 74, comma 2, e 83, comma 2, fino a includere nella liquidazione dei compensi al difensore, rimessa al giudice, quanto dovuto per la fase pregiudiziale di carattere obbligatorio, oltre che per le fasi del procedimento giurisdizionale vero e proprio. Le norme in esame non impediscono di ricomprendere fra le attività strumentali al giudizio l'assistenza tecnica ai fini del prescritto tentativo di conciliazione in sede di mediazione. Sarebbe assurdo limitare il patrocinio alla difesa nel processo, quando l'accesso alla giustizia è subordinato alla partecipazione assistita a un procedimento di natura non giurisdizionale, che precede immediatamente il giudizio e ne resta inevitabilmente attratto. L'interpretazione estensiva, dunque, esclude il dubbio sulla liquidabilità dei compensi per la mediazione obbligatoria esperita *ante causam* e per la mediazione delegata in corso di causa dal giudice adito.

4.8. Questo sforzo, tuttavia, non è sufficiente a risolvere la questione di fondo, oggetto di rimessione, relativa al caso in cui il processo non abbia avuto inizio, per essersi le parti già conciliate. Se non si determina formalmente la pendenza di un giudizio, non si verifica la condizione a cui è subordinato il potere del giudice di regolarne le spese, ivi comprese quelle a carico dell'erario. Il collegamento di carattere necessario istituito tra la liquidazione dei compensi e il previo svolgimento di un processo, ricavabile dall'analisi letterale, sbarrò il passo a ogni interpretazione adeguatrice delle disposizioni impugnate, in apparenza impossibile, non potendosi attribuire natura processuale, se non contro la lettera della legge e la pacifica sua lettura, almeno in sede di nomofilachia, a quella che è una procedura stragiudiziale, concepita con l'intento di evitare l'introduzione del giudizio.

4.9. I rilievi che precedono fanno dubitare della legittimità di norme che, nonostante l'obbligo della mediazione con l'assistenza di un difensore, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, non prevedono il diritto ai compensi per la relativa attività con oneri a carico dell'erario, anche e soprattutto quando lo scopo conciliativo sia raggiunto. Appare del tutto incongruo, frutto di inconsapevole omissione, che la conciliazione intervenuta fuori e prima del processo, mentre evita che sia adito il giudice, gli impedisca di liquidare i compensi per l'opera prestata dal difensore, proprio quando è conseguita la finalità deflattiva del contenzioso civile, a cui tutto il sistema è diretto. D'altra parte, la mancata previsione della liquidabilità dei



compensi ostacola la stessa conciliazione, anziché favorirla. Non tener conto delle condizioni economiche dei contendenti, spesso di forte sperequazione, significa limitarne di fatto l'uguaglianza nell'accesso agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, impedendo l'effettivo esercizio delle facoltà difensive. Nelle liti in cui siano contrapposte persone abbienti e non, chi è privo di mezzi economici adeguati è più propenso a rinunciare a far valere le proprie ragioni *in toto* oppure a rinunciare all'accordo conciliativo o a concluderlo a condizioni diverse e più onerose in sede di mediazione, benché essa sia la forma più spedita e più semplice di tutela dei diritti; ciò nella consapevolezza di non poter sostenere le spese per il proprio difensore relativamente a tale fase, ove la controversia si esaurisca con essa e le spese si intendano compensate, e di non poter pretendere dal proprio difensore, come è ovvio, la rinuncia alle sue spettanze. L'interessato, piuttosto, è determinato ad agire o resistere in giudizio, sperando di uscirne vittorioso anche sulle spese, destinate a esser liquidate sia per la mediazione che per il processo, peraltro in misura di gran lunga superiore, con effetti antitetici rispetto alla finalità deflattiva e, per di più, con oneri maggiori per la finanza pubblica.

4.10. Ne deriva la ingiustificata compressione del diritto di difesa per il non abbiente che sia disposto a concludere l'accordo conciliativo con l'altra parte in sede di mediazione e la conseguente violazione, dell'art. 24 della Costituzione, nonché la ingiustificata disparità di trattamento tra contendenti, abbienti e non, e la conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione.

4.11. È possibile trarre un argomento di prova della irragionevolezza delle norme in questione dalla disciplina relativa al patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 116, emanato in attuazione della direttiva 2003/8/CE del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia in tali controversie, attraverso la definizione di «norme minime comuni». A differenza del testo unico in materia di spese di giustizia, la normativa di matrice europea estende espressamente il patrocinio, ai sensi dell'art. 10, ai «procedimenti stragiudiziali», alle condizioni previste dal decreto, «qualora l'uso di tali mezzi sia previsto come obbligatorio dalla legge ovvero qualora il giudice vi abbia rinviato le parti in causa». Alla norma di diritto interno, che riproduce in sostanza l'art. 10 della direttiva, deve essere attribuito il senso che meglio si accorda col punto 21 del preambolo della direttiva stessa, in cui si esplicita l'intenzione di parificare all'assistenza legale in ambito giudiziale quella in ambito stragiudiziale, con particolare riferimento alla mediazione, ove obbligatoria, *ope legis* ovvero *ope iudicis*: «il patrocinio a spese dello Stato dev'essere concesso alle stesse condizioni, che si tratti di procedimenti giudiziari tradizionali o di procedimenti stragiudiziali, quali la mediazione, quando il ricorso a questi ultimi sia imposto per legge o ordinato dall'organo giurisdizionale». La disposizione di cui all'art. 10 del decreto legislativo citato è idonea a fungere da *tertium comparationis*, perché non ha carattere eccezionale, istituendo il patrocinio a spese dello Stato nell'ambito delle controversie transfrontaliere, ed è del tutto comparabile alle disposizioni impugnate, essendo intese a regolare la stessa materia, con effetti diversi ed opposti. Se si prende come termine di confronto la soluzione già adottata dal legislatore per una certa categoria di non abbienti, in modo coerente con la finalità di tutela effettiva del diritto di difesa, diviene palese l'illogicità della disciplina in vigore per tutti gli altri. Né la presenza di elementi di portata transfrontaliera può validamente assurgere a criterio distintivo, ai fini dell'esclusione dal beneficio dei partecipanti ai procedimenti di mediazione interni.

4.12. Nel contesto normativo attuale, a seguito dell'introduzione della mediazione obbligatoria in determinate materie, con l'obbligo di assistenza tecnica, e della discriminazione innescata tra non abbienti, alcuni ammessi ed altri non ammessi all'assistenza legale a spese dello Stato, secondo che non abbiano ovvero abbiano la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato, è plausibile che la disciplina sovranazionale finisca per innalzare il livello minimo di tutela esigibile sulla base di quella nazionale, facendo anticipare alla fase precontenziosa la garanzia del patrocinio ai non abbienti per la generalità delle controversie, anche se indirettamente, per il tramite del sindacato di ragionevolezza.

5. Ritiene il tribunale, pertanto, di dover sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale degli articoli 74, comma 2, e 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, rispettivamente, che sia assicurato il patrocinio ai non abbienti nel procedimento di mediazione, quando il suo esperimento è condizione di procedibilità della domanda e il giudizio non è introdotto per conciliazione delle parti, e che il giudice che sarebbe competente a conoscere della causa, nello stesso caso, provveda alla liquidazione dei compensi per il procedimento di mediazione. La pronuncia additiva, inserendo la previsione del diritto ai compensi per il caso di buon esito della mediazione e del potere-dovere di liquidazione giudiziale in regime di patrocinio a spese dello Stato, non dovrebbe implicare alcuna invasione dell'ampia discrezionalità attribuita al legislatore in materia processuale, con riguardo ai lineamenti della mediazione a fini conciliativi e del patrocinio ai non abbienti. In sintesi, la richiesta mira soltanto a ricondurre nell'ambito applicativo delle disposizioni impugnate un caso in esse non considerato, eppure circoscritto e del tutto contiguo, ed a rimediare al difetto di coerenza del sistema, nel senso unico da esso emergente, ai fini del coordinamento tra istituti interferenti l'uno sull'altro, entrambi incidenti sul grado di attuazione dei principi di effettività della tutela dei diritti ed eguaglianza sostanziale.

6. Conclusivamente, la questione di costituzionalità va rimessa alla Corte costituzionale per la decisione, promuovendo il giudizio in via incidentale.



P. Q. M.

Il Tribunale, visti gli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 295 del codice di procedura civile:

1) *solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale degli articoli 74, comma 2, e 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, rispettivamente, che sia assicurato il patrocinio ai non abbienti nel procedimento di mediazione, quando il suo esperimento è condizione di procedibilità della domanda e il giudizio non è introdotto per conciliazione delle parti, e che il giudice che sarebbe competente a conoscere della causa provveda alla liquidazione dei compensi per il procedimento di mediazione, quando il suo esperimento è condizione di procedibilità della domanda e il giudizio non è introdotto per conciliazione delle parti;*

2) *dispone, a cura della Cancelleria, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notificazione della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

3) *sospende il processo in corso.*

Oristano, 8 luglio 2020

Il giudice: ANGIOI

20C00307

N. 189

*Ordinanza del 19 marzo 2020 del Tribunale di Napoli
nel procedimento penale a carico di R. G.*

Esecuzione penale - Sospensione della esecuzione delle pene detentive brevi - Esclusione per il delitto di cui all'art. 291-ter, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1973.

– Codice di procedura penale, art. 656, comma 9, lettera a).

TRIBUNALE DI NAPOLI

IV SEZIONE PENALE

Il giudice dell'esecuzione, dott. Anna Laura Alfano;

Letti gli atti del procedimento nei confronti di R. G., nato a , attualmente detenuto presso la casa circondariale Saporito di Aversa (CE), in esecuzione della pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, irrogata con sentenza n. 6642/19 (Reg. Gen. n. 7901/2019 e RGNR n. 14278/2019), emessa dal Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in data 31 maggio 2019, passata in giudicato in data 8 novembre 2019 (fine pena 21 aprile 2021);

Rilevato che la difesa ha chiesto in via principale revocarsi l'ordine di esecuzione della carcerazione e, in via subordinata e incidentale, ha sollevato questione di illegittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera a) del codice di procedura penale come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 24 luglio 2008, n. 125, per violazione degli articoli 3, 27 della Costituzione nella parte in cui dispone che la sospensione della pena non può essere disposta nei confronti delle persone condannate per il delitto di detenzione e trasporto di tabacchi lavorati esteri di contrabbando per il delitto di cui all'art. 291-ter, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1973 richiamato dall'art 4-bis 1-ter ord. penit.;

Acquisito il parere del pubblico ministero del 30 dicembre 2019;

Sentite le parti e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 25 febbraio 2020;



O S S E R V A

R. G. è stato tratto in arresto in data 30 maggio 2019 per il delitto di trasporto di tabacchi lavorati esteri del peso di chilogrammi 195,2, occultato e custodito all'interno del veicolo Renault Trafic (fatto commesso in , il , con l'aggravante di aver adoperato mezzi di trasporto appartenenti a terzi e con la recidiva reiterata specifica.

All'esito del giudizio per direttissima il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, con sentenza pronunciata in data 31 maggio 2019 (n. 6642/19 Reg. Gen. n. 7901/2019 e RGNR n. 14278/2019), ha applicato ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, previa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla contestata aggravante e recidiva reiterata specifica, la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 650.000,00 di multa e disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

La sentenza è passata in giudicato in data 8 novembre 2019 e l'Ufficio del pubblico ministero, una volta diventata esecutiva la sentenza, ha emesso l'ordine di esecuzione per la carcerazione n. 3728/19 del 19 novembre 2019, notificato al condannato in data 23 dicembre 2019, essendo il reato di cui all'art. 291-ter, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1973 ricompreso tra quelli di cui all'art. 4-bis richiamato nell'art. 656, comma 9 del codice di procedura penale.

Pertanto R. G. è stato tradotto presso la casa di reclusione Saporito di Aversa (CE) ove tutt'ora è detenuto con fine pena al 21 aprile 2021.

La difesa ha chiesto, in via principale, revocarsi l'ordine di esecuzione e, in via subordinata e incidentale, ha sollevato questione di illegittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera a) del codice di procedura penale come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 24 luglio 2008, n. 125, per violazione degli articoli 3 e 27 della Costituzione nella parte in cui richiama genericamente l'art. 291-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1973 e stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione nei confronti delle persone condannate per delitto di detenzione e trasporto di tabacchi lavorati esteri di contrabbando aggravato ai sensi dell'art. 291-ter, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1973.

Nel corso dell'udienza e all'esito della discussione la difesa ha allegato parere favorevole espresso in caso analogo dall'Ufficio di Procura nel procedimento n. 225/20 Siep (nei confronti di D. P. A., in atti generalizzato), pendente dinanzi ad altro giudice dell'esecuzione, nonché copia della sentenza della Corte costituzionale del 6 aprile 2016 che ha valutato, secondo la prospettazione difensiva, caso analogo.

Con riferimento al requisito della rilevanza della questione, la difesa ha evidenziato che la dedotta questione di illegittimità costituzionale — richiamandosi al parere favorevole espresso dal pubblico ministero in altro procedimento come allegato in atti — è rilevante ai fini del presente giudizio, giacché la norma censurata ha previsto un diverso e più grave trattamento penitenziario in tema di esecuzione della pena, sicché dall'accoglimento della proposta questione deriverebbe l'applicazione di un trattamento meno grave, potendo l'Ufficio di Procura emettere ordine di sospensione della esecuzione della pena e consentire al condannato, da libero, di accedere alle misure alternative.


Riguardo al profilo della non manifesta infondatezza la difesa lamenta la violazione dei diversi profili della violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e di quello della rieducazione della pena di cui all'art. 27 della Costituzione.

Quanto alla violazione del principio di uguaglianza formale sancito dall'art. 3 della Costituzione, la difesa ha dedotto a riguardo l'ingiustificata disparità di trattamento dei soggetti che commettono reati come quello in esame rispetto ad altri connotati da maggiore gravità, pur inseriti nell'art. 4-bis 1-ter ord. pen., caratterizzati dall'uso di minaccia o violenza (si pensi ai reati di rapina e estorsione aggravati, i delitti di sangue pur ricompresi in nella seconda fascia dell'art. 4-bis OP).

Del pari, deve ritenersi violato anche il principio di ragionevolezza delle leggi, logico corollario del principio di uguaglianza, atteso che il delitto di trasporto di tabacchi lavorati esteri di contrabbando sia considerato, sotto il profilo del trattamento esecutivo, più grave della detenzione e trasporto di droghe pesanti o di altri reati, come la rapina o l'estorsione semplice, che legittimano l'applicazione dell'art 656, comma 5 del codice di procedura penale e l'emissione dell'ordine di sospensione della pena.

Ha poi evidenziato sul punto che il delitto di contrabbando ricomprende fattispecie di diverso allarme sociale, minore per l'aggravante generica di cui al comma 1 dell'art. 291-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1973 di aver adoperato mezzi di trasporto appartenenti ad estranei (comma 1. Se i fatti previsti dall'art. 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata ai sensi dell'art. 64 del codice penale) e certamente maggiore per le fattispecie previste dalle aggravanti ad effetto speciale di cui ai commi successivi (comma 2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25,00 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni [codice penale 633; codice di procedura penale 33-ter, 280, 381, 384, 550], quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi [codice penale 585] o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato [codice di procedura penale 4072a)];



b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso [codice di procedura penale 12] con altro reato contro la fede pubblica [codice penale 453 ss.] o contro la pubblica amministrazione [codice penale 314 ss.];

d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità [codice penale 337-bis; codice di procedura penale 4072a)];

e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328 [codice penale 648-bis], e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando [codice di procedura penale 4072a)].

3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti).

Secondo la difesa, dunque, non appare comprensibile come per un reato di trasporto di quantitativi di tabacchi lavorati esteri di contrabbando superiore a 10 chilogrammi (fattispecie depenalizzata limitatamente al suddetto quantitativo), pur aggravato ai sensi del comma 1 dell'art. 291-ter, ord. penit., possa presumersi una pericolosità assoluta e di rilevante allarme sociale, nonostante il titolo di reato, l'aggravante generica — pur elisa nel giudizio di merito dalla concessione dell'attenuante generica con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti — e la breve pena inflitta siano, invece, elementi sintomatici, a differenza degli altri reati ostatici ricompresi nell'art 4-bis seconda fascia ord. penit., di un minore e diverso allarme sociale.

Quanto alla violazione dell'art. 27 della Costituzione la difesa evidenzia, allo stesso modo, che il divieto di sospensione dell'esecuzione di cui all'art. 656, comma 9 del codice di procedura penale si fonda sulla presunzione di pericolosità in relazione al titolo di reato, alla gravità della sanzione edittale o al particolare allarme sociale destato da alcune condotte criminose, certamente non proporzionata al fatto per cui si procede, tenuto conto del titolo di reato e della breve pena prevista, con conseguenze paradossali in contrasto con il principio di rieducazione della pena in quanto impediscono l'accesso del condannato da libero alle misure alternative.

Da ultimo richiama la sentenza emessa dalla Corte costituzionale n. 125/2016 che si è occupata di un caso analogo dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera a) del codice di procedura penale nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto di furto con strappo.

L'Ufficio del pubblico ministero, nel parere espresso nell'ambito del presente procedimento in data 30 dicembre 2019 sulla revoca dell'ordine di esecuzione per la carcerazione ha evidenziato che l'art. 291-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1973 è inserito tra i reati ostatici, senza alcuna ulteriore specificazione in relazione al fatto come in concreto verificatosi; né appare pertinente il riferimento fatto a reati più gravi caratterizzati dalla violenza, ricomprendendo il suddetto articolo anche reati senza uso di violenza come quelli contro la pubblica amministrazione; per le medesime ragioni ha poi non condiviso le ragioni poste dalla difesa a fondamento della sollevata questione di illegittimità costituzionale.

A diverse conclusioni perviene, invece, lo stesso Ufficio di Procura in procedimento analogo nel parere del 13 febbraio 2020 espresso nell'ambito di analogo e diverso procedimento (pendente dinanzi ad altro giudice dell'esecuzione) e prodotto in atti dalla difesa.

Ed invero l'Ufficio del pubblico ministero, nel rigettare l'istanza avanzata dalla difesa di sospensione ex art. 656 del codice di procedura penale per il sospetto di incostituzionalità della norma (non avendo i provvedimenti emessi dal pubblico ministero nella fase esecutiva natura giurisdizionale ma amministrativa), ha tuttavia evidenziato l'irragionevolezza della scelta del legislatore di equiparare l'aggravante di cui all'art. 291-ter, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1973 a quelle descritte nel successivo comma 2 del medesimo articolo, atteso che la suddetta aggravante generica viene trattata alla stregua di una circostanza aggravante ad effetto speciale, che comporta preclusioni pregiudizievole per il condannato; equiparazione che appare ancora più irragionevole se si considera più in generale che nel catalogo dei reati ostatici non si ravvisano altre ipotesi in cui l'aggravante generica comporta la soggezione del condannato alle rigide preclusioni di cui all'art. 4-bis.



È utile riportare alcuni dei passaggi delle argomentazioni svolte dall'Ufficio del pubblico ministero nel parere sopra indicato allegato dalla difesa: «...Il tema dell'ampiezza del sindacato del giudice delle leggi sulle scelte di politica criminale del legislatore è oggetto di un lungo e travagliato percorso giurisprudenziale tuttora *in itinere* e si è recentemente concentrato su questioni relative al *quantum* della pena. Si tratta di argomento affine alla materia che ci occupa, perché offre una serie di coordinate ermeneutiche utili al perimetrare l'ampiezza del controllo di ragionevolezza anche alla luce del principio di colpevolezza e della funzione rieducativa della pena.

Pur rientrando tra i "grandi principi costituzionali di carattere generale", il principio di ragionevolezza ha manifestato precise declinazioni in materia penale, spesso articolandosi ad altri principi (come quelli di determinatezza e di offensività, o della finalità rieducativa della pena), anche se il suo utilizzo è stato condizionato — oltre che da non infrequenti difetti di formulazione delle ordinanze di remissione, specie nell'indicazione del *tertium comparationis* — da specifici fattori limitativi, e da particolare cautela, sia a fronte dell'elevato coefficiente di politicità caratteristico delle scelte di legislazione criminale, sia, parallelamente, a fronte del particolare argine stabilito — in base all'art. 25, comma 2 della Costituzione — dal regime di riserva di legge e dal divieto di sentenze additive *in malam partem*.

Oltre al tradizionale vaglio sulle incriminazioni direttamente configgenti con il "nucleo forte" dell'art. 3, comma 1 della Costituzione il controllo di ragionevolezza-eguaglianza ha consentito — in chiave più congeniale alle specificità della materia — di sindacare eventuali asimmetrie punitive tra norme penali, concentrate ora sull'incongruità dell'equiparazione sanzionatoria di fattispecie diverse, ora sulla disparità della scelta sanzionatoria (*lato sensu* intesa) rispetto a fattispecie assimilabili.

Questo modulo di giudizio, per lungo tempo limitato ai casi di sperequazione "grave ed evidente", o comunque tale da scadere nell'arbitrio, è stato poi gradatamente calibrato su asimmetrie meno grossolane, e successivamente declinato sull'intrinseca sproporzione tra misura edittale e disvalore del fatto, specie alla luce della funzione rieducativa della pena, finalmente assunta come direttrice di politica criminale già nella redazione della fattispecie astratta.


In questo secondo schema, dove il giudizio di ragionevolezza prende le mosse da valutazioni necessariamente concernenti l'interesse protetto e il coefficiente di offensività del tipo (per misurare — appunto attraverso la *ratio legis* — la coerenza sistematica, ha preso progressivamente corpo il principio di proporzione quale fondamentale canone di controllo sull'equilibrio tra disvalore del fatto incriminato e sanzione astrattamente comminata: un principio la cui dignità autonoma appare confermata dall'art. 49, comma 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Più in generale, poi, il principio di ragionevolezza ha consentito anche alla Corte di misurare la ammissibilità delle presunzioni legali anche in materia penale, sindacando il loro effettivo radicamento empirico, e di calibrare deroghe che — non solo per tal via — si prospettano rispetto all'ordinario operare di taluni principi fondamentali.

Il lungo percorso ermeneutico intrapreso dal giudice delle leggi, che per brevità ivi non può ripercorrersi integralmente, è culminato con le recenti sentenze 236/2016 e 222/2018 e il c.d. abbandono del *tertium comparationis* e delle "rime obbligate".

La prima pronuncia ha riguardato il giudizio di proporzione. Si trattava in estrema sintesi di valutare le sanzioni previste per il reato di alterazione di stato mediante false dichiarazioni o certificazioni, punito assai più gravemente (reclusione da cinque a quindici anni) del fatto commesso attraverso la sostituzione di un neonato con un altro (reclusione da tre a dieci anni). Ebbene, nella sentenza n. 236/2016 vi sono affermazioni che sembrano fare a meno del c.d. *tertium comparationis*: "la fondatezza delle questioni sollevate si rivela [...] in virtù della manifesta sproporzione della cornice edittale censurata, se considerata alla luce del reale disvalore della condotta punita"; ed ancora, "laddove la proporzione tra sanzione e offesa difetti manifestamente, perché alla carica offensiva insita nella condotta descritta dalla fattispecie normativa il legislatore abbia fatto corrispondere conseguenze punitive di entità sproporzionata, non ne potrà che discendere una compromissione *ab initio* del processo rieducativo"; ed infine, "rimane fermo che le questioni all'attuale esame sollecitano, prima di tutto, un controllo di proporzionalità sulla cornice edittale stabilita dalla norma censurata, alla luce dei principi costituzionali evocati (articoli 3 e 27 della Costituzione), non già una verifica sull'asserito diverso trattamento sanzionatorio di condotte simili o identiche, lamentato attraverso la mera identificazione di disposizioni idonee a fungere da *tertia comparationis*". Proprio facendo leva su tali affermazioni, la sentenza in esame è stata letta nel senso che "esprime una variazione potenzialmente decisiva del rapporto tra logica della proporzionalità *ex se* e logica della comparazione tra 'eguali' nel sindacato sulle scelte sanzionatorie del legislatore", in quanto "la Corte ha ricusato una logica di diretta comparazione con la fattispecie 'parallela' della sostituzione di neonati, rifiutando dunque di discutere se non fosse addirittura invertita, nella previsione sanzionatoria, la proporzione tra gravità dei fatti ed entità delle pene".

Ed ancora, nella stessa prospettiva si è affermato che "l'importanza della presente pronuncia sta nell'aver strutturato il cuore della motivazione non già attorno alla disparità di trattamento tra la disposizione censurata e altra disposizione assunta come *tertium comparationis*, quanto piuttosto attorno all'irragionevolezza intrinseca del trattamento sanzionatorio previsto dalla disposizione oggetto di scrutinio, alla luce del principio della funzione rieducativa della pena e — in gene-



rale — dell'esigenza di proporzionalità del sacrificio dei diritti fondamentali cagionata dalla pena rispetto all'importanza del fine perseguito attraverso l'incriminazione". Andando ancora più a fondo, questo nuovo modo di compiere il giudizio di proporzione giunge ad attribuire al *tertium comparationis* soltanto la funzione di individuare il trattamento sanzionatorio derivante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, quindi soltanto nella seconda fase del sindacato, non anche nel primo passaggio: "la novità della sentenza" — si è affermato — "risiede nella sequenza, essendo evidente che la Corte non ha inteso rinunciare al metodo comparativo per la determinazione della sanzione proporzionata [...] e tuttavia, nella specie almeno, la comparazione non ha condizionato la rilevazione del 'vizio', valendo solo, ed a seguito di quella rilevazione, ad individuare (in termini dichiaratamente non stringenti) una soluzione alternativa obbligata".

Con la sentenza n. 222/2018 la Corte ha invece rivisitato il proprio orientamento sulla problematica della disciplina derivante dall'eventuale accoglimento della questione di legittimità, e lo ha fatto in termini per certi aspetti ancor più dirimpanti rispetto a quanto si ritiene abbia fatto per il giudizio di proporzione basato sul *tertium*.

Si trattava in sintesi di valutare se fosse irragionevole la fissità della pena accessoria di dieci anni prevista per alcuni reati fallimentari (art. 216, ultimo comma del regio decreto n. 267/1942). Preliminarmente, la Corte richiama il suo orientamento tradizionale rigorosamente basato sulla obbligatorietà: "questa Corte ha avuto recentemente occasione di stabilire che, laddove il trattamento sanzionatorio previsto dal legislatore per una determinata figura di reato si riveli manifestazione irragionevole a causa della sua evidente sproporzione rispetto alla gravità del fatto, un intervento correttivo del giudice delle leggi è possibile a condizione che il trattamento sanzionatorio medesimo possa essere sostituito sulla base di 'precisi punti di riferimento, già rinvenibili nel sistema legislativo', intesi quali 'soluzioni [sanzionatorie] già esistenti, idonee a eliminare o ridurre la manifesta irragionevolezza lamentata". Successivamente, però la Corte compie un notevole balzo in avanti, giungendo, in buona sostanza, alla conclusione che davanti a due soluzioni entrambe costituzionalmente legittime la Corte, in definitiva, può compiere una scelta: "tale principio deve essere confermato, e ulteriormente precisato, nel senso che — a consentire l'intervento di questa Corte di fronte a un riscontrato *vulnus* ai principi di proporzionalità e individualizzazione del trattamento sanzionatorio — non è necessario che esista, nel sistema, un'unica soluzione costituzionalmente vincolata in grado di sostituirsi a quella dichiarata illegittima, come quella prevista per una norma avente identica struttura e *ratio*, idonea a essere assunta come *tertium comparationis*. Essenziale, e sufficiente, a consentire il sindacato della Corte sulla congruità del trattamento sanzionatorio [...] è che il sistema nel suo complesso offra alla Corte 'precisi punti di riferimento' e soluzioni 'già esistenti' [...] esse stesse immuni da vizi di illegittimità, ancorché non 'costituzionalmente obbligate' — che possano sostituirsi alla previsione sanzionatoria dichiarata illegittima; si da consentire a questa Corte di porre rimedio nell'immediato al *vulnus* riscontrato, senza creare insostenibili vuoti di tutela degli interessi di volta in volta tutelati dalla norma incriminatrice incisa dalla propria pronuncia".

La definitiva affermazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità "intrinseco" si è avuta con la nota sentenza Corte costituzionale n. 40/2019 in materia di stupefacenti ove, affermata la possibilità del proprio sindacato sul *quantum* di pena stabilito dal legislatore, la Corte ha rilevato come "l'ampiezza del [vigente] divario sanzionatorio [tra il primo e il quinto comma dell'art. 73 t.u.stup.] condiziona inevitabilmente la valutazione complessiva che il giudice di merito deve compiere al fine di accertare la lieve entità del fatto (ritenuta doverosa da Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 27 settembre-9 novembre 2018, n. 51063), con il rischio di dar luogo a sperequazioni punitive, in eccesso o in difetto, oltre che a irragionevoli difformità applicative in un numero rilevante di condotte". Da ciò deriva, pertanto, la violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione, e del principio di rieducazione della pena ex art. 27 della Costituzione».


Pertanto, alla luce delle suddette argomentazioni, l'Ufficio del pubblico ministero ha rimesso gli atti del diverso procedimento al giudice dell'esecuzione per quanto di competenza (tutt'ora pendente).

Tanto premesso, osserva in via preliminare questo giudice che il difensore ha chiesto la sospensione dell'ordine di carcerazione della pena sopra irrogata emesso dal pubblico ministero, onde poter presentare istanza di ammissione ad una misura alternativa alla detenzione ai sensi dell'art. 656, comma 5 del codice di procedura penale.

Tale istanza non potrebbe essere, allo stato, accolta, ad essa ostando la previsione di cui alla disposizione censurata, che per l'appunto vieta di sospendere l'esecuzione della pena detentiva nei confronti dei condannati per il delitto di contrabbando di cui agli art. 291-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1973 ricompreso nella seconda fascia dell'art. 4-bis ord. penit. richiamato dall'art. 656, comma 9, lettera a) del codice di procedura penale.

Ciò detto, ad avviso della scrivente la subordinata questione di illegittimità costituzionale di cui è stata investita appare rilevante e non manifestamente infondata e pertanto ritiene necessario sollevare la questione di illegittimità costituzionale.

In punto di rilevanza si evidenzia che l'istante è stato tratto in arresto in data , unitamente ai correi B. V. e I. C. per il delitto di trasporto di tabacchi lavorati esteri di contrabbando del peso di chilogrammi 195,2, occultati e custoditi all'interno del veicolo Renault Trafic (fatto commesso in , il), con l'aggravante di aver adoperato mezzi di trasporto appartenenti a terzi e con la recidiva reiterata specifica.



Il giudice monocratico, con la sentenza emessa in data 31 maggio 2019, all'esito della convalida dell'arresto e del giudizio per direttissima, ha applicato ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale nei confronti del R., previa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla contestata aggravante e recidiva ed anche in considerazione della natura del fatto, la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 650.000,00 di multa; decidendo poi sulla richiesta misura cautelare, ha disposto nei confronti del R., ritenendola adeguata, la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Passata in giudicato la sentenza, l'Ufficio del pubblico ministero ha emesso ordine di esecuzione della pena con carcerazione ai sensi dell'art. 656, comma 9 del codice di procedura penale e dell'art. 4-bis 1-ter ord. pen. (ordine di esecuzione n. 3728/2019 del 19 dicembre 2019 notificato al R. il 23 dicembre 2019).

La questione appare rilevante.

La norma censurata ha previsto un diverso e più grave trattamento in tema di esecuzione della pena, attraverso la carcerazione, nonostante il titolo di reato e la pena breve irrogata (previa riconoscimento dell'attenuante generica che ha determinato l'annullamento degli aumenti di pena per le contestate aggravanti e recidiva), sicché dall'accoglimento della proposta questione deriverebbe l'applicazione di un trattamento meno grave, potendo l'Ufficio di Procura emettere ai sensi dell'art. 656, comma 5 del codice di procedura penale ordine di sospensione della esecuzione della pena e consentire al condannato di accedere — da libero e senza passare per il carcere — alle misure alternative, salvo, ovviamente, le valutazioni sulla scelta e meritevolezza delle stesse da rimettere al Tribunale di sorveglianza. L'ordine di carcerazione è stato emesso arrestandosi, dunque, al profilo formale della preclusione in ragione del titolo di reato e prima ancora di ogni trasmissione al Tribunale di sorveglianza, giudice naturale preposto alla fase giurisdizionale della vicenda esecutiva nella quale si dispiega l'apprezzamento del magistrato in relazione alla sussistenza o meno dei presupposti e delle condizioni che consentono l'accesso del condannato a forme di esecuzione qualitativamente diverse da quelle carcerarie.


Se infatti, in linea generale, in caso di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se costituente residuo di maggior pena, il pubblico ministero è tenuto a sospendere l'ordine di esecuzione contestualmente emesso nei confronti del condannato che si trovi in stato di libertà o agli arresti domiciliari, sì da consentirgli di presentare istanza al Tribunale di sorveglianza competente — nei trenta giorni successivi — per la concessione di una misura alternativa alla detenzione (art. 656, commi 5 — come modificato dalla sentenza n. 41 del 2018 della Corte costituzionale), il comma 9, lettera *a*) del medesimo art. 656 del codice di procedura penale preclude invece al pubblico ministero di sospendere l'ordine di esecuzione relativo alle condanne per una serie di delitti, tra i cui quelli di cui all'art. 4-bis ordin. penit. Ne consegue il necessario ingresso in carcere, nelle more del procedimento di sorveglianza, di chi sia condannato a pena detentiva non sospesa, nonostante l'entità della pena da scontare possa consentire al condannato di essere ammesso a una misura alternativa alla detenzione sin dall'inizio dell'esecuzione.

Risulta perciò non implausibile affermare, in punto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale, che l'accoglimento della questione comporterebbe l'inefficacia dell'ordine di esecuzione poiché il condannato, che non è stato sottoposto a una misura cautelare di carattere custodiale (bensì alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), deve scontare una pena breve e non superiore a quattro anni di detenzione (il fine pena è fissato al 21 aprile 2021) e la condanna si riferisce ad un reato ostativo che, solo perché incluso nell'art. 4-bis ord. penit. e rientra nel catalogo di quelli per i quali l'art. 656, comma 9, lettera *a*) del codice di procedura penale esclude la sospensione di tale ordine di sospensione.

Questo giudice dubita, poi, della compatibilità della disposizione in parola con gli articoli 3, comma 1 e 27, comma terzo della Costituzione, ritenendo la questione non manifestamente infondata.

Con riguardo alla dedotta violazione del principio di uguaglianza rileva come il principio di uguaglianza imponga di trattare allo stesso modo le medesime situazioni e le condotte identiche laddove, in presenza di situazioni di fatto diverse e più gravi, è plausibile un diverso trattamento sanzionatorio commisurato allo stato di fatto, fondato su fattori circostanziali, oggettivi, attinenti alla entità e modalità della condotta e al suo dispiegarsi.

Ne discende che appare irragionevole la scelta normativa del legislatore di differenziare l'applicazione delle modalità di esecuzione della pena del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, che si differenzia nelle modalità della condotta, richiamando il comma 1 una aggravante generica (quella di aver adoperato mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato come nella fattispecie in esame) ed il comma 2 del medesimo articolo aggravanti ad effetto speciale, ricollegate all'uso di armi, alla presenza di più persone ed agli ostacoli o violenza opposta agli organi di polizia giudiziaria [lettere *a*) e *b*) del comma 2 dell'art. 291-ter], nonché al collegamento con reati contro la fede pubblica (art. 453 del codice penale e ss.) o contro la pubblica amministrazione (art. 314 del codice penale e ss.) o a circuiti finanziari e societari dediti al riciclaggio [capi *c*) e *d*) della medesima disposizione].



Quelle indicate nel comma 2 dell'art. 291-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1973 costituiscono aggravanti ad effetto speciale per le quali il successivo comma 3 del medesimo articolo inibisce anche il giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche con alcune delle fattispecie previste *sub* lettere *a)* e *d)* del medesimo comma.

È evidente come nei reati di contrabbando possono ricomprendersi fenomeni criminali molto diversi tra loro e di diverso allarme sociale, a seconda delle modalità della condotta, della durata, dei mezzi ed uomini impiegati e dei collegamenti con circuiti criminali organizzati o sintomatici di necessaria espressione di una organizzazione criminale ampia, strutturata e con radicato consenso sociale, ben diversi da quelli di breve durata, espressione di una occasionalità di azione e di una organizzazione rudimentale e approssimativa.

Il delitto di cui all'art. 291-ter, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1973, pertanto, non richiederebbe necessariamente l'esistenza di una stabile organizzazione criminale ma potrebbe essere realizzato anche con condotte estemporanee, di limitato impatto ed è certo ben diverso da quei reati che sacrificano il patrimonio, la libertà e la vita delle vittime pure ricompresi nella seconda fascia dell'art. 4-bis OP.

Pertanto, e a maggior ragione, dovrebbe escludersi la presunzione di un siffatto collegamento nel caso come quello in esame, tenuto conto della condotta non espressiva di un certo allarme sociale e della brevità della pena (tra l'altro il giudice di merito ha riconosciuto all'agente l'attenuante delle circostanze generiche con giudizio di equivalenza sulla contestata aggravante e recidiva).


La norma censurata determinerebbe, inoltre, un ingiustificato deterioro trattamento non solo tra le diverse fattispecie di detenzione e trasporto di tabacco lavorato estero di contrabbando, ma anche rispetto ad altre più gravi fattispecie come la detenzione e spaccio di droghe pesanti non interessate dal divieto (se non aggravate dall'ingente quantità *sub* art. 80, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990); allo stesso modo ne deriverebbe un ingiustificato deterioro trattamento del reato di contrabbando rispetto ai più gravi delitti di rapina ed estorsione, parimenti non abbracciati — nelle forme non aggravate — dal divieto in esame disposto per i reati di seconda fascia di cui all'art. 4-bis 1-ter ord. penit.

Si richiamano dunque sul punto le condivisibili argomentazioni già espresse dall'Ufficio del pubblico ministero nel parere espresso in procedimento analogo, richiamando le sentenze della Corte costituzionale citate che affermano l'esigenza di operare scelte costituzionalmente orientate e proporzionali nel rapporto tra offesa e sanzione ed individualizzate della pena in modo da evitare asimmetrie sanzionatorie.

La previsione censurata si esporrebbe, poi, a parere di questo giudice, ai medesimi rilievi che hanno condotto la Corte costituzionale, nella sentenza n. 125 del 2016, a dichiarare l'illegittimità costituzionale del divieto di sospensione dell'ordine di carcerazione in relazione ai condannati per furto con strappo, previsto al secondo comma dello stesso art. 624-bis del codice penale, in relazione in particolare all'agevole ipotizzabilità di «casi in cui, nel progredire dell'azione delittuosa, il furto con strappo si trasforma in una rapina, per la necessità di vincere la resistenza della vittima, o anche in una rapina impropria, per la necessità di contrastare la reazione della vittima dopo la sottrazione della cosa». Con conseguente irragionevolezza — rilevata dalla sentenza suddetta — di una disciplina che, come quella allora censurata, prevedeva il divieto di sospendere l'ordine di esecuzione rispetto al solo delitto di furto con strappo, ma non — in particolare — rispetto a quello più grave di rapina, pur oggetto di una possibile, e anzi agevolmente ipotizzabile, progressione criminosa.

La disposizione censurata si fonderebbe, inoltre, come nel caso analogo di cui sopra, su di una «aprioristica presunzione di pericolosità, oltrepassando il limite della non manifesta irragionevolezza delle scelte legislative», colpendo anche chi abbia commesso un reato di modesta gravità e abbia riportato condanna a una pena detentiva breve», come il condannato nel giudizio *a quo*.

Sul punto della censurata aprioristica presunzione di pericolosità si richiama anche la recente sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter del medesimo ordin. penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti), ove la Corte, nell'affrontare la delicata questione dell'accesso ai benefici premiali dei condannati per i più gravi delitti di criminalità organizzata ricompresi nella prima fascia di cui all'art. 4-bis ord. pen., in assenza di una collaborazione con la giustizia, richiama la sentenza n. 306 del 1993, che, pur dichiarando, tra l'altro, non fondate le questioni allora sollevate sull'art. 4-bis, comma 1, ordin. penit., in relazione all'art. 27, terzo comma della Costituzione — osservò che inibire l'accesso ai benefici penitenziari ai condannati per determinati gravi reati, i quali non collaborino con la giustizia, comporta una «rilevante compressione» della finalità rieducativa della pena: «la tipizzazione per titoli di reato non appare consona ai principi di proporzione e di individualizzazione della pena che caratterizzano il trattamento penitenziario, mentre appare preoccupante la tendenza alla configurazione normativa di “tipi d'autore”, per i quali la rieducazione non sarebbe possibile o potrebbe non essere perseguita» in caso di mancata collaborazione.



Queste ultime valutazioni — l'irragionevole compressione della finalità rieducativa della pena attuata attraverso la tipizzazione per titoli di reato, non consona ai principi di proporzione e di individualizzazione della pena che caratterizzano il trattamento penitenziario — applicate alla fattispecie in esame, certamente di diverso e lieve allarme sociale, conducono a ritenere non manifestamente infondata la questione anche sotto il profilo della irragionevole applicazione del principio della presunzione di pericolosità disancorata da ogni valutazione in concreto per il delitto di cui all'art. 291-ter, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1973 solo perché inserito tra i reati «di seconda fascia» dell'art. 4-bis ord. penit. — che comprendono omicidio, rapina ed estorsione aggravate, nonché produzione e traffico di ingenti quantità di stupefacenti, delitti, questi, per i quali, come sottolinea la Corte, le connessioni con la criminalità organizzata erano, nella valutazione del legislatore, meramente eventuali, come affermato nella sentenza n. 149 del 2018 e si richiedeva — in termini inversi, dal punto di vista probatorio — l'insussistenza di elementi tali da far ritenere attuali detti collegamenti.

Infatti, in tal caso, la fattispecie di cui all'art. 291-quater, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1973 riposerebbe su una presunzione — se pure eventuale e con onere probatorio inverso — di elevatissima pericolosità, collegabile a contesti di criminalità organizzata — e non risponderebbe, comunque, a dati di esperienza, riassumibili nella formula dell'*id quod plerumque accidit*, determinando il contrasto del medesimo art. 4-bis 1-ter ordin. penit. con gli articoli 3 e 27 della Costituzione.

Del resto, come già detto, non solo il delitto di cui all'art. 291-ter, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica non richiederebbe necessariamente l'esistenza di una stabile organizzazione criminale, potendo essere realizzato attraverso condotte estemporanee, ma la presunzione del collegamento con organizzazioni criminali dovrebbe essere esclusa per il tipo di reato, nel caso in cui sia caratterizzato da un'aggravante generica e, a maggior ragione, quando essa venga elisa dal bilanciamento con l'attenuante delle circostanze generiche, come si evince dagli accertamenti di fatto compiuti dal giudice del merito; e proprio sulla scorta di questi emerge una incoerenza irragionevole, costituzionalmente illegittima per lesione degli articoli 3 della Costituzione, tra la complessiva *ratio* sottostante al disposto di cui all'art. 4-bis, 1-ter ordin. penit., da una parte, e l'inclusione in esso, dall'altra, dell'art. 291-ter, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1973 (fattispecie ben diversa da quella di cui all'art. 291-ter, comma 2 che prevede aggravanti ad effetto speciale, come del resto anche le altre fattispecie ricomprese nel medesimo art. 4-bis seconda fascia ord. pen. o quella sottostante alla fattispecie associativa di cui all'art. 291-quater attinente ad organizzazioni criminali dedite all'importazione di tabacco lavorato estero di contrabbando, ricompreso nella prima fascia di cui all'art. 4-bis 1 ord. penit.).


Non è di poco rilievo evidenziare che la disciplina di cui all'art. 4-bis ordin. penit. consiste nel sottolineare la natura di disposizione speciale, di carattere restrittivo, che dispone la forma di esecuzione più grave — la carcerazione — per determinate categorie di detenuti che si presumono socialmente pericolosi unicamente in ragione del titolo di reato per il quale la detenzione è stata disposta.

Una disposizione che, ormai, ricollega un trattamento penitenziario più aspro all'allarme sociale derivante dal mero titolo di reato per cui è condanna, irragionevole rispetto ad altre allarmanti fattispecie; quella della importazione di tabacchi lavorati esteri aggravato genericamente ai sensi dell'art. 291-quater, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1973 dovrebbe essere, dunque, espunta dal catalogo di cui all'art. 4-bis 1-ter ordin. penit., tenuto conto anche del giudizio di bilanciamento delle circostanze generiche svolto dal giudice di merito e della breve pena irrogata, che ha privato di ogni validità, sul piano logico e statistico, la presunzione del collegamento del condannato con organizzazioni criminali o comunque con circuiti criminali organizzati, riducendo per lo più il fatto ad evento occasionale e isolato.

La stessa giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenze 3 febbraio 2016, n. 37578, e 19 settembre 2012, n. 36) ha chiarito che il legislatore, nell'elenco di cui all'art. 4-bis ordin. penit., ha voluto attribuire esclusivo rilievo a profili di carattere oggettivo, sulla scorta del mero titolo di reato giudicato, in ragione della pericolosità di quanti ne siano stati ritenuti responsabili, a prescindere dalle decisioni in concreto assunte in tema di trattamento punitivo e di bilanciamento tra circostanze (in questo senso anche l'ordinanza n. 3 del 2018 della Corte costituzionale, con riferimento ad alcuni delitti ricompresi nell'art. 4-bis, comma 1-quater, ordin. penit.).

Sotto il profilo della non manifesta infondatezza si evidenzia ancora che la presunzione assoluta di pericolosità — già ridimensionata rispetto alla scelta delle misure cautelari che altro non sono che l'esatta inquadatura speculare di quelle alternative, sebbene fondate su ragioni di continenza diverse — non può sfuggire al giudizio di adeguatezza e proporzionalità della sola custodia carceraria come parametro di commisurazione al fatto commesso ed alla persona.

Sul punto si richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale sugli «automatismi» nell'applicazione delle misure cautelari personali, secondo la quale la presunzione di pericolosità, che impone l'applicazione della misura custodiale in carcere, trova giustificazione — sulla base di dati d'esperienza generalizzati, riassumibili nella formula dell'*id quod plerumque accidit* — solo per l'affiliato all'associazione mafiosa, ma la stessa giustificazione non trova in relazione ai condannati per reati che tale affiliazione non presuppongono.



E si ribadisce non sempre le fattispecie come quelle in esame riguardano fenomeni espressione di criminalità organizzata e grave allarme sociale: esse possono essere realizzate, in base a dati di comune esperienza, anche da fatti estemporanei, senza una significativa predisposizione di uomini o mezzi, al di fuori di circuiti criminali.

Di conseguenza, come già accennato, la disposizione in parola violerebbe anche l'art 27, terzo comma della Costituzione poiché parrebbe irragionevole applicare, al passaggio in giudicato della sentenza, la misura restrittiva del carcere come esecuzione della pena in casi come quello in esame, a prescindere da ogni valutazione in concreto, e caso per caso, sul percorso di emenda intrapreso e ingiustificatamente incidere, quindi, sulla finalità rieducativa della pena e sul principio di individualizzazione della stessa, che impongono, salva la ragionevolezza della presunzione legale di pericolosità, valutazioni commisurate alle condizioni e ai segnali di cambiamento del singolo individuo.

L'ordinamento penitenziario è costellato da rigidi automatismi (si pensi agli sbarramenti per l'accesso ai benefici posti per alcuni reati confluiti nel 4-*bis* o agli sbarramenti dei limiti edittali della pena), che non consentono di determinare in modo costituzionalmente e convenzionalmente orientato la modalità di espiazione della pena. Automatismi in contrasto con gli articoli 3 e 27, terzo comma della Costituzione con riferimento ai principi di ragionevolezza e funzione rieducativa della pena, attesa l'automatica incidenza, sul percorso rieducativo dei condannati, delle sopravvenute preclusioni all'accesso a benefici penitenziari e a misure alternative alla detenzione, con conseguente impossibilità per l'autorità giudiziaria preposta di operare valutazioni individualizzate in sede di esame delle istanze di concessione di detti benefici e misure.

Non vanno trascurati i principi espressi nello sviluppo della giurisprudenza costituzionale, che ritiene che è criterio costituzionalmente vincolante quello che esclude rigidi automatismi e richiede sia resa, invece, possibile una valutazione individualizzata, caso per caso (sentenza n. 436/1999, 257/2006), che eviti un automatismo sicuramente in contrasto con i principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena (sentenza n. 255/2006).

Le modalità di esecuzione carceraria non possono basarsi su meri automatismi e riequilibrare, a favore della prima, il rapporto tra la funzione rieducativa e quelle istanze ispirate ad esigenze di difesa sociale. Il modello di esecuzione penale costituzionalmente ispirato alla finalizzazione rieducativa della pena rende inaccettabile dal punto di vista costituzionale preclusioni legali assolute che dipendano dal solo titolo di reato della condanna in esecuzione, anziché dalla condotta del soggetto.

L'esclusione del reato di contrabbando di cui al comma 1 dell'art 291-*ter*, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1973 dall'accesso alla sospensione dell'esecuzione della pena, sancita dalla disposizione censurata, sarebbe in tal modo in contrasto con i principi di individualizzazione della pena e di finalità rieducativa della stessa, ove tale esclusione riguardi un condannato per un fatto che, pur qualificato ai sensi dell'art. 291-*ter*, comma 1, non desta un certo allarme sociale, tenuto conto anche della brevità della pena irrogata e comunque inferiore ai quattro anni.


Non può non considerarsi che il giudice di merito ha irrogato una pena cui è pervenuto considerando l'entità della condotta e valutato condizioni soggettive oltre che oggettive ed ha applicato una misura cautelare non custodiale.

Gli elementi oggetto di valutazione della prognosi di pericolosità di recidivanza, già analizzati dal giudice in fase cautelare all'esito del giudizio di merito — che ha applicato, all'esito dell'irrogazione di una pena breve, la misura non detentiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in modo adeguato e proporzionale al fatto reato e tenendo conto anche della personalità del condannato — appaiono essere rimasti gli stessi, sebbene ispirati a ragioni di continenza diversi, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Ed appare irragionevole che, ciò nonostante, al passaggio in giudicato della sentenza, si aprano le porte girevoli del carcere sulla base di un automatismo che prescinde dalla valutazione del fatto come giudicato e soprattutto della persona.

Il percorso rieducativo della pena deve essere, invero, individualizzato, modulato sull'uomo e non sul fatto commesso e non certo su presunzioni legali di irrecuperabilità sociale, né pene che si risolvano nella restrizione basata sul mero titolo di reato, spezzando tra l'altro una continuità con le scelte operate dal giudice in fase cognitiva, specie se il passaggio in giudicato della sentenza avviene in tempi rapidi dalla pronuncia della pronuncia di condanna ed irrogazione della pena, come nel caso in esame, in virtù della scelta del rito alternativo di applicazione della pena; continuità necessaria soprattutto ai fini di garantire un percorso unitario e coerente del reo-condannato, che può realizzarsi solo con il ragionevole e coordinato raccordo tra le fasi di cognizione ed esecuzione, interrotto invece dalla ostatività di rigidi automatismi. È irragionevole, allora, ritenere di escludere il reato di contrabbando aggravato genericamente dalla sospensione dell'ordine di esecuzione allorquando la pena irrogata, breve e inferiore agli anni quattro, è «strutturalmente e funzionalmente» collegata alla possibilità di ottenere misure alternative di cui, in continuità con quella cautelare irrogata, se pure ispirata a ragioni diverse di contenimento della pericolosità, condivide lo scopo di deflazione carceraria e di prevenzione speciale, sulla base della comune presunzione di una ridotta pericolosità del condannato ed ai fini di un processo di rieducazione individualizzato.

Un automatismo che sembra contrastare anche sotto il profilo della violazione del principio dell'affidamento, che imporrebbe la cristallizzazione del trattamento sanzionatorio irrogabile all'autore del reato, sotto il profilo dell'entità e qualità della pena, al momento della commissione del fatto o, quantomeno, del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.



Del resto nel senso dell'auspicio al superamento delle preclusioni e degli automatismi normativi ed abbattimento di tutte le «barriere ostative», anche di quelle predisposte per alcune fattispecie ricomprese nella seconda fascia nell'art. 4-bis ord. penit., si erano espressi, sulla scia di una interpretazione costituzionalmente orientata, gli Stati Generali dell'Esecuzione Penale nel progetto di riforma dell'esecuzione penale, sul condivisibile assunto secondo cui «ogni presunzione assoluta di pericolosità contrasta con il finalismo rieducativo della pena e con il principio dell'individualizzazione del trattamento» (cfr: proposta 9 e Relazione accompagnatoria); argomentazioni che avevano ispirato una riforma dell'esecuzione della pena che escludeva da ogni forma di automatismo alcune delle fattispecie di cui alla seconda fascia dell'art. 4-bis OP proponendone l'abrogazione. Lo si evince dal documento finale degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale (aggiornato al 18 aprile 2016): «...L'auspicato ampliamento qualitativo e quantitativo delle misure di comunità, ove realizzato, finirebbe per accentuare l'attuale asimmetria tra chi può accedere alle misure e chi ne resta aprioristicamente escluso, se non si provvedesse a rimuovere le barriere normative che interdicono la concessione di tali misure per motivi che prescindono dalla partecipazione all'opera di recupero sociale. Il conseguimento dell'obbiettivo di dare effettività al "diritto alla rieducazione" (v. Parte prima) passa anche per il superamento di preclusioni ed automatismi normativi che si frappongono in radice alla possibilità di attuare un progetto individualizzato di risocializzazione. Si tratta, in altri termini, di procedere ad una attenta ricognizione critica e ad una sostanziale "bonifica" del sistema dalle presunzioni assolute di non concedibilità di una misura rieducativa, in ragione del titolo del reato commesso o dello *status* del soggetto, indifferenti all'evoluzione psico-comportamentale del condannato».

L'applicazione rigida e automatica della detenzione carceraria, senza possibilità di valutazione — anteriore all'ingresso nell'istituto di pena del condannato — da parte del Tribunale di sorveglianza, risulterebbe, dunque, in contrasto con il finalismo rieducativo della pena, che postulerebbe sempre una valutazione individualizzata del prevenuto in relazione alla concedibilità o meno dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario.

Già la Corte costituzionale nella sentenza n. 216 del 2019 — con la quale ha ritenuto non manifestamente fondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera *a*) del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che la sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 della medesima disposizione non può essere disposta nei confronti dei condannati per il delitto di furto in abitazione di cui all'art. 624-bis, comma primo del codice penale in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 27, terzo comma della Costituzione — ha tuttavia evidenziato comunque necessario segnalare al legislatore, per ogni sua opportuna valutazione, l'incongruenza cui può dar luogo il difetto di coordinamento attualmente esistente tra la disciplina processuale e quella sostanziale relativa ai presupposti per accedere alle misure alternative alla detenzione, in relazione alla situazione dei condannati nei cui confronti non è prevista la sospensione dell'ordine di carcerazione ai sensi dell'art. 656, comma 5 del codice di procedura penale, ai quali — tuttavia — la vigente disciplina sostanziale riconosce la possibilità di accedere a talune misure alternative sin dall'inizio dell'esecuzione della pena: come, per l'appunto, i condannati per i reati elencati dall'art. 656, comma 9, lettera *a*) del codice di procedura penale, diversi da quelli di cui all'art. 4-bis ordin. penit. (per i quali l'accesso ai benefici penitenziari è invece subordinato a specifiche stringenti condizioni). Ciò, in particolare, in relazione al rischio — specialmente accentuato nel caso di pene detentive di breve durata, peraltro indicative di solito di una minore pericolosità sociale del condannato — che la decisione del tribunale di sorveglianza intervenga dopo che il soggetto abbia ormai interamente o quasi scontato la propria pena. Eventualità, quest'ultima, purtroppo non infrequente, stante il notorio sovraccarico di lavoro che affligge la magistratura di sorveglianza, nonché il tempo necessario per la predisposizione della relazione del servizio sociale in merito all'osservazione del condannato in carcere.

Ed ancora nella sentenza sopra indicata la Corte segnalava comunque: «pur senza affiancare ai parametri "interni" della prospettata questione di legittimità costituzionale [...] quello "interposto" costituito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo» — si evidenzia come la prospettata questione di legittimità costituzionale trae forza anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, rispetto agli obblighi da essa fissati nei confronti dell'ordinamento italiano in relazione al superamento della situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari»; esigenza alla quale sarebbe, tra l'altro, funzionale il meccanismo della sospensione dell'esecuzione dell'ordine di esecuzione della pena stabilito dall'art. 656, comma 5 del codice di procedura penale, irragionevolmente precluso ai condannati per il delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri solo perché ricompresi nella seconda fascia dell'art. 4-bis ord. penit.

In conclusione nella specie, appare possa essere ravvisato un irragionevole e aprioristico automatismo legislativo: il legislatore, infatti, ha, con valutazione che appare non immune da censure sul piano costituzionale, ritenuto che, indipendentemente dalla gravità della condotta posta in essere dal condannato e dall'entità della pena irrogatagli, la pericolosità individuale evidenziata dal trasporto di tabacchi lavorati esteri di contrabbando aggravato genericamente ai sensi dell'art. 291-ter, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1973, rappresenti ragione sufficiente per negare in via generale ai condannati per il delitto in esame il beneficio della sospensione dell'ordine di carcerazione, in attesa della valutazione caso per caso, da parte del Tribunale di sorveglianza, della possibilità di concedere al singolo condannato i benefici compatibili con il suo titolo di reato e la durata della sua condanna.



È, infatti, indubbio che il meccanismo di sospensione automatica dell'ordine di esecuzione di cui all'art. 656, comma 5 del codice di procedura penale sia anche funzionale a evitare l'inutile meccanismo delle porte girevoli con ingresso nel sistema penitenziario — già afflitto da grave sovraffollamento — di condannati che potrebbero essere ammessi a misure alternative sin dall'inizio dell'esecuzione della pena; meccanismo che può trovare giustificazione sempre entro i limiti segnati dalla non manifesta irragionevolezza, nella definizione delle categorie di detenuti che di tale meccanismo possono beneficiare.

Analogamente, la disposizione censurata non consentirebbe sin da subito al Tribunale di sorveglianza di graduare — come fatto nel caso in esame dal giudice di merito nella scelta della pena da irrogare e della misura cautelare da irrogare — la sanzione in relazione alla gravità del caso concreto; ciò che, invece, apparirebbe necessario dal punto di vista dell'art. 3 e 27 della Costituzione, dal momento che le fattispecie possono avere, nei diversi casi concreti, una gravità molto diversa tra loro; una sorta di «automatismo sanzionatorio» correlato ad una presunzione *iuris et de iure* di gravità del fatto e di pericolosità del condannato, se pure recidivo reiterato, che preclude al Tribunale di sorveglianza di pervenire, nella fattispecie concreta, a diverse conclusioni in continuità con la sanzione irrogata dal giudice di merito e con la misura cautelare non detentiva disposta. Una simile presunzione *iuris et de iure* dovrebbe considerarsi illegittima, secondo la giurisprudenza della Corte sopra richiamata ogniqualvolta sia agevole formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa.

P. Q. M.

Letti gli articoli 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 666 e 666 e 670 del codice di procedura penale;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata e rimette alla Corte costituzionale la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera a) del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che la sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 della medesima disposizione non può essere disposta nei confronti dei condannati di cui all'art. 4-bis ord. penit. con riferimento al delitto di cui all'art. 291-ter, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1973, ricompreso nella seconda fascia dell'art. 4-bis ord. penit., per contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione;

Dichiara la sospensione del procedimento;

Manda alla cancelleria per la notifica di copia della presente ordinanza all'interessato, al suo difensore, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, al Presidente del Consiglio dei ministri, per la comunicazione della stessa ai presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

In Napoli, così deciso il 19 marzo 2020

Il giudice: ALFANO

— — —

Il tribunale, nella persona del giudice monocratico, in funzione di giudice dell'esecuzione Anna Laura Alfano;

Letti gli atti del procedimento penale sopra indicato nei confronti di R. G., nato a Napoli il 15/10/1957;

Letta l'ordinanza del 19 marzo 2020 con la quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera a) del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che la sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 della medesima disposizione non può essere disposta nei confronti dei condannati di cui all'art. 4-bis ord. penit. con riferimento al delitto di cui all'art. 291-ter, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1973, ricompreso nella seconda fascia dell'art. 4-bis ord. penit., per contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione;


Rilevato che nelle pag. 9 rigo 22, pag. 19 rigo 9 e nel dispositivo pag. 21, per mero errore materiale, si legge illegittimità costituzionale anziché eccezione/ questione di legittimità costituzionale;

Ritenuto necessario procedere alla correzione, in quanto trattasi di un errore materiale che non inficia il contenuto dell'atto;

Dispone:

la correzione delle pag. 9 rigo 24, pag. 19 rigo 9 nel senso che dove si legge «questione» o «eccezione» di illegittimità costituzionale deve intendersi di legittimità costituzionale;

dispone la correzione del dispositivo pag. 21 rigo 9 nel senso che dove si legge «dichiara rilevante e non manifestamente infondata e rimette alla Corte costituzionale la questione di illegittimità costituzionale» deve intendersi «dichiara rilevante e non manifestamente infondata e rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale»;



che della presente ordinanza, a cura della cancelleria, venga fatta annotazione sull'originale dell'atto, ai sensi dell'art. 130, comma 2 del codice di procedura penale;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e la comunicazione e trasmissione della presente ordinanza all'interessato, al suo difensore, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale.

Così deciso a Napoli il 6 aprile 2020.

Il giudice: ALFANO

20C00308

N. 190

Ordinanza dell'8 maggio 2020 del Tribunale di Catania nel procedimento civile promosso da Leonardi Sebastiano contro Ministero dell'interno - Prefettura di Catania

Circolazione stradale - Patente di guida - Soggetti sottoposti a misure di prevenzione - Previsione che il Prefetto “provvede”, anziché “può provvedere”, alla revoca della patente nei confronti di coloro che sono o sono stati sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

– Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 120, comma 2.

IL TRIBUNALE DI CATANIA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il giudice cautelare Cannata Baratta, letti gli atti del procedimento cautelare *ante causam* n. 15923/2019 RG; sciogliendo la riserva;

Ritenuto che, ista Leonardi Sebastiano ordinare *ex art.* 700 del codice di procedura civile l'immediata restituzione della patente di guida ritirata al sig. Leonardi Sebastiano in data 7 settembre 2019 a seguito della notifica in data 7 settembre 2019 di revoca della patente di guida n. U17D13122A resa dalla prefettura di Catania con ordinanza protocollo M-IT-PR-CTSPC 00074008 23 agosto 2019 area III «vista la nota n. 51152 del 23 giugno 2018 con la quale la questura di Catania ha comunicato che Leonardi Sebastiano, nato il 30 marzo 1976 ad Acireale CT, residente in via degli angeli n. 21/D ad Acireale CT, con decreto n. 54/17 M.P. del 6 febbraio 2018 emesso dalla Corte di appello ha confermato il decreto n. 130/16 RSS-41/17 R.D. emesso dal Tribunale di Catania il 7 luglio 2017, è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale P.S. per la durata di anni 2 (due)» e «considerato che, in caso di applicazione della misura di prevenzione o di sicurezza vengono meno i requisiti morali richiesti per il mantenimento della titolarità della patente di guida» e «ritenuto peraltro, che in tale ipotesi il provvedimento di revoca del documento di guida è atto amministrativo dovuto e a contenuto vincolato»; svolgo a supporto le deduzioni caldate in ricorso;

Ritenuto che, costituitosi in giudizio con comparsa di risposta datata 21 febbraio 2020 in esito alla statuizioni rese dal giudice in ordine alla istituzione del contraddittorio con il giusto legittimato, il Ministero dell'interno - prefettura di Catania, ista il rigetto della proposta istanza cautelare *ex art.* 700 del codice di procedura civile, richiamando il disposto dei commi 1°, 2° e 3° dell'art. 120 c.d.s., del quale evidenzia il contenuto rigorosamente vincolante per l'amministrazione ben rimarcando che «la formulazione normativa non lascia margini di dubbio ed infatti è unanime opinione della giurisprudenza della cassazione che sia legittimo e, anzi, dovuto che l'amministrazione adotti il provvedimento di revoca della patente di guida, allorquando siano state adottate talune misure di prevenzione speciale» «l'art. 120 c.d.s., in conclusione, individua determinate ipotesi in presenza delle quali si presume la mancanza di affidabilità di coloro che aspirano a conseguire (o riottenere) il titolo per la guida» (il sottolineato è nel testo, il neretto è dell'odierno estensore);

Ritenuto che, deve anzitutto evidenziarsi, atteso il principio cd. di «massima operatività» quale limite anche all'ermeneutica «costituzionalmente orientata» delle norme di legge, che, il disposto dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e come modificato dall'art. 19, comma 2, lettere a) e b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) e dall'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive n. 2006/126/CE e n. 2009/113/CE concernenti la patente di guida), è affatto univoco nel prescrivere, escludendo all'evidenza qualsivoglia valutazione discrezionale, che



«1. Non possono conseguire la patente di guida, i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ad eccezione di quella di cui all'art. 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti [...].

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1.

3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni»;

Ciò posto, alla stregua della detta normativa, dovrebbe dunque con certezza rigettarsi la proposta istanza cautelare, essendo invero detta normativa, applicabile alla fattispecie *sub iudice*, di natura rigorosamente vincolante per le «automatiche» determinazioni revocatorie della Autorità amministrativa;


Senonchè detta normativa — sicuramente vincolante e precettiva e, dunque, determinativa della reiezione della istata tutela cautelare — si appalesa ad avviso del giudice cautelare, odierno estensore, affetta da mende di legittimità costituzionale che legittimano ed anzi obbligano il giudice, alla stregua del cd. sindacato diffuso di legittimità costituzionale, per la loro (oltretutto specifica rilevanza) non manifesta infondatezza, alla relativa rilevazione incidentale della relativa questione, per gli argomenti che saranno più oltre enunciati, prima della esposizione dei quali deve tuttavia risolversi altra questione, *id est* quella della individuazione, sopportazione ed inveramento del *fumus boni iuris* della esperita pretesa nella non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma infetta e sospetta di incostituzionalità di guisa che, quella elidendo con operazione logico-giuridica, ne venga l'accogliibilità della istanza cautelare ovviamente nella concorrenza dei prescritti requisiti;

È noto al giudice, odierno estensore, quell'ormai remoto pronunciamento della Corte di cassazione per il quale, attesa la natura del cd. sindacato diffuso di legittimità costituzionale legittimante esclusivamente la relativa rilevazione incidentale della relativa questione e la sospensione del processo nel quale la norma infetta e sospetta dovrebbe applicarsi, ritiene che, la disapplicazione della norma da parte del giudice remittente non possa determinare, oltre l'effetto sospensivo del processo con conseguente temporanea non risoluzione della questione oggetto del processo alla stregua della norma «denunziata» come infetta e sospetta di illegittimità costituzionale, anche la erogazione della tutela cautelare alla stregua della normativa quale risulterebbe all'esito della declaratoria di illegittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale della norma «denunziata» (Cassazione, 12 dicembre 1991, n. 13415);

E tuttavia, posta la vetustà di siffatto pronunciamento (ormai trentennale) in un quadro ordinamentale complessivamente mutato anche in relazione al più ampio contesto dei principi sovranazionali, ritiene il giudice odierno estensore di valorizzare il principio di effettività della tutela giurisdizionale in quanto volto ad assicurare, a fronte di «interessi superiori» di pregnante rilievo costituzionale (ed addirittura, «supercostituzionale»), suscettivi di «offesa» non emendabile o non interamente emendabile in sede risarcitoria, una immediata «protezione», qui sì, dunque, alla stregua di una ermeneutica «costituzionalmente orientata» che non violi il principio cd. di «massima operatività», siccome attingente ad una «superiore» qualificazione dello «interesse» e, dunque, ad una «rinforzata» tutela giurisdizionale dello stesso;

D'altronde, la stessa Corte costituzionale ha reiteratamente affermato il principio secondo cui, anche nel corso di procedimenti cautelari, il giudice può ammissibilmente sollevare questioni di legittimità costituzionale, a condizione che rimanga ancora investito della *potestas iudicandi* pur dopo aver provveduto sulla domanda cautelare, come appunto accade allorché il giudice cautelare, conceda la cautela — giusta la individuazione, sopportazione ed inveramento del *fumus boni iuris* della esperita pretesa nella non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma infetta e sospetta di incostituzionalità di guisa che, quella elidendo con operazione logico-giuridica, ne venga l'accogliibilità della istanza cautelare ovviamente nella concorrenza dei prescritti requisiti - *ad tempus, id est*, fino alla pronunzia della Corte costituzionale sulla sollevata questione, sospendendo il procedimento cautelare (Corte costituzionale, 7 giugno 2012, n. 150; Corte costituzionale, 8 maggio 2009, n. 151; Corte costituzionale, 20 maggio 2008, n. 161);

Ciò posto, occorre anzitutto rilevare che, tra le varie prescrizioni che il Tribunale di Catania con il superiore provvedimento applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni due (2) ha imposto al Leonardi: «obbligo di soggiorno nel comune di residenza» «fissare la propria dimora e farla conoscere all'Autorità di P.S.; non allontanarsi senza preventivo avviso all'autorità medesima; rispettare le leggi; non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza di non rincarare dopo le ore 21,00 e di non uscire di casa prima delle ore 6,00 senza comprovata necessità e comunque senza averne dato tempestiva notizia all'autorità locale di PS; non



detenere e non portare armi e di non partecipare a pubbliche riunioni» non vi è affatto il divieto di «circolare in un ambito più o meno ristretto del territorio» del comune di residenza ove allo stesso è stato imposto l'obbligo di soggiorno, onde la disposta revoca della patente di guida da parte della autorità amministrativa alla stregua di un automatismo evocato dall'art. 120, comma 2° c.d.s. non è pernull'affatto consequenziale alla sottoposizione all'obbligo di soggiorno nel comune di residenza, nell'ambito del cui territorio nessuna restrizione alla circolazione è stata prevista dal tribunale; postocchè il tribunale ha, tra le rese prescrizioni, imposto al Leonardi quella di ricercare e, dunque, di espletare, «stabile lavoro» onde, allo stesso, incontrovertentemente e, comunque, documentalmente titolare della licenza di commercio ambulante n. 662 del 4 giugno 2018 Comune di Acireale, il ritiro della patente conseguente alla disposta revoca, inibisce l'espletamento nell'ambito del Comune di Acireale di quella incontrovertibile e comunque documentata attività di commercio ambulante mediante il di lui furgone cabinato AT595TG, che costituisce quello «stabile lavoro» che lo stesso, per prescrizione del tribunale, ha l'obbligo di espletare, e ciò addirittura per anni tre giusta l'automatismo evocato dall'art. 120, comma 2° c.d.s., nonostante lo stesso sia stato sottoposto all'obbligo di soggiorno nel comune di residenza, solo per anni due; con ciò non soltanto impedendo l'avvio di quel «percorso di riabilitazione sociale che non può prescindere dall'esercizio di una attività lavorativa» prescritti dal tribunale con conseguente frustrazione delle «preminenti ragioni di recupero sociale sottese al provvedimento penale di sorveglianza speciale», ma impedendo il di lui diritto-dovere al lavoro funzionale così al recupero di un dignitoso vissuto esistenziale come all'assolvimento del suo obbligo di mantenere la famiglia in incontrovertentemente e, comunque, documentalmente, di numerosa prole (tre figli minorenni: Massimo di anni quindici, Marika di anni tredici e Aurora Venera di mesi nove);

Orbene, occorre a questo punto evidenziare il rango elevatissimo degli interessi in gioco, *id est* il diritto-dovere al lavoro funzionale così al recupero di un dignitoso vissuto esistenziale come all'assolvimento dell'obbligo di mantenere la famiglia di numerosa prole (ben tre figli minorenni) ed il corrispondente diritto, dunque, della stessa attingente, anche attesa la età minore dei figli, a principi addirittura «supercostituzionali»;

Sotto il primo profilo basterà rammentare che, alla stregua dei «Principi fondamentali» enunciati dalla Costituzione della Repubblica, «L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro» (art. 1, comma 1); «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3, comma 2); «la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto».


Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società» (art. 4);

Inoltre tra i «Diritti e doveri dei cittadini» «la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni» (art. 35 a linea); «il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa» (art. 36 a linea);

Sotto il secondo profilo «è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio» (art. 30 a linea); «la Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei relativi compiti, con particolare riguardo alle famiglie numerose» (art. 31 a linea);

Sussistono allora all'evidenza oltrecchè il *fumus boni iuris* anche il *periculum in mora sub specie* di pregiudizio imminente ed irreparabile risultando immediatamente coinvolti così il diritto del Leonardi al recupero di un dignitoso vissuto esistenziale anche in termini immediati di diritto a sostentarsi attraverso il ricavato della attività lavorativa (*venter non patitur dilationem*) come il di lui dovere-diritto all'assolvimento dell'obbligo di mantenere la famiglia di numerosa prole (ben tre figli minorenni) ed il corrispondente diritto della prole minorenni ad essere «mantenuta» (*venter non patitur dilationem*) ben evidenziando che, la Convenzione sui diritti dell'infanzia approvata a New York dalla Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, e dotata di forza costituzionalmente cogente ex art. 31, secondo comma, della Costituzione della Repubblica italiana giusta Corte costituzionale, 30 gennaio 2002, n. 1, riconosce che «il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione» (preambolo) ed, ovviamente, ciò non può non coinvolgere il profilo imprescindibile del «mantenimento» anzitutto quale «sostentamento»;

Ed a tal proposito deve ben rilevarsi che, la fattispecie *sub iudice* si connota per la sua peculiarità in un quadro giuridico-ordinamentale profondamente mutato anche e soprattutto in riferimento alla natura degli interessi sottesi agli istituti giuridici sostanziali e processuali ed alla loro comparazione; vuole in particolare evidenziarsi che, a fronte della «tradizionale» connotazione comparativamente minusvalente degli stessi in rapporto alla eminenza di quelli facenti capo allo Stato nelle sue articolazioni sovrane, viene indi proposta con veemenza una affatto nuova e diversa articolazione degli stessi nella verifica e valutazione così assoluta come comparativa; prescindendosi, ovviamente, nella presente sede da ambiti diversi, ed essendo quivi coinvolto comunque l'interesse di minori, deve dunque rilevarsi che a mente della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata dal Consiglio d'Europa a Nizza il 7 dicembre 2000 avente «lo stesso valore giuridico dei



Trattati» ex art. 6 del Trattato sull'Unione europea come riscritto dal Trattato di Lisbona 26 ottobre 2012 *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 326/391) «In tutti gli atti relativi ai minori siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente» (art. 24) con valenza, dunque, anche processuale atteso il chiarissimo riferimento agli «atti» e non soltanto al contenuto dei provvedimenti; che, a mente della Convenzione sui diritti dell'infanzia approvata a New York dalla Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, e dotata di forza costituzionalmente cogente ex art. 31, secondo comma, della Costituzione della Repubblica italiana giusta Corte costituzionale 30 gennaio 2002, n. 1, «in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative e degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente» (art. 3.1.) onde «nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione deve: a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore [...]» (art. 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (minori degli anni diciotto), adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77);


Sotto altro ma omogeneo profilo deve quivi, per *argumentum a majori* e per *argumentum a fortiori*, evidenziarsi l'epocale argomentazione di cui in Corte costituzionale, 23 febbraio 2012, n. 31: «L'art. 569 del codice penale stabilisce che “La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la perdita della potestà dei genitori”. Come il dettato della norma rende palese, la citata pena accessoria consegue di diritto alla condanna pronunciata contro il genitore, precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione e di bilanciamento dei diversi interessi implicati nel processo.

Infatti, nella fattispecie in questione vengono in rilievo non soltanto l'interesse dello Stato all'esercizio della potestà punitiva nonché l'interesse dell'imputato (e delle altre eventuali parti processuali) alla celebrazione di un giusto processo, condotto nel rispetto dei diritti sostanziali e processuali delle parti stesse, ma anche l'interesse del figlio minore a vivere e a crescere nell'ambito della propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione ed istruzione.

Si tratta di un interesse complesso, articolato in diverse situazioni giuridiche, che hanno trovato riconoscimento e tutela sia nell'ordinamento internazionale sia in quello interno [...]» «nell'ordinamento internazionale è principio acquisito che in ogni atto comunque riguardante un minore deve tenersi presente suo interesse, considerato preminente [...]»;

Ritiene, dunque, il giudice, odierno estensore, che «l'interesse superiore del fanciullo» si configuri oramai nel sistema ordinamentale così quale criterio «ermeneutico» in ambiti così sostanziali come processuali, come quale criterio «finalistico» e «prevalente» nella disamina «comparativa» con conseguente e consequenziale necessità della valorizzazione assoluta dello «interesse superiore del fanciullo» — dal momento che, ridondando la materia del contendere e, quindi, le finali determinazioni dell'adito giudice, sostanzialmente, sul suo diritto alla «felicità» ovviamente e necessariamente involgente il lato «materiale» delle risorse necessarie ed utili al suo corretto e congruo mantenimento e, dunque, sviluppo psico-fisico — ben evidenziato che, la responsabilità genitoriale, è invero «la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo» (art. 18) — giusta la Convenzione sui diritti dell'infanzia approvata a New York dalla Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, e dotata di forza costituzionalmente cogente ex art. 31, secondo comma, della Costituzione della Repubblica italiana giusta Corte costituzionale, 30 gennaio 2002, n. 1, che riconosce appunto che «il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione» (preambolo);

Orbene, all'uopo d'evitare vano esercizio, in relazione alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della evocata norma, basterà quivi ripercorrere i passaggi — mutuandone gli argomenti, *mutatis mutandis* — della recentissima Corte costituzionale, 20 febbraio 2020, n. 24 che ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e come modificato dall'art. 19, comma 2, lettere a) e b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) e dall'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive n. 2006/126/CE e n. 2009/113/CE concernenti la patente di guida), nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede” — invece che “può provvedere” — alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale»: «4.1. - Anche con riguardo alla revoca prefettizia del titolo di abilitazione alla guida che consegue alla fattispecie ora in esame, lo stesso effetto — la sopravvenienza, cioè, di una condizione ostativa al mantenimento del titolo abilitativo — è indifferenziatamente ricollegato ad una pluralità di fattispecie non sussumibili in termini di omogeneità, poiché connotate dalla pericolosità, più o meno grave, del soggetto e dalla varietà e diversa durata delle misure di sicurezza personali previste dall'art. 215 del codice penale ovvero da leggi speciali: misure che, ove non detentive (come la libertà vigilata, i divieti di soggiorno in determinati comuni o province e di frequentazioni di osterie), sono pur tutte compatibili con la possibilità di utilizzare il titolo di abilitazione alla guida.



La pericolosità sociale — da cui consegue l'applicabilità delle misure di sicurezza alle persone che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, ovvero anche un fatto non previsto come reato in casi particolari determinati dalla legge (art. 202 del codice penale) — è di regola accertata, infatti, dal giudice sulla base di tutti quegli elementi che (*ex art. 133 del codice penale*) rilevano come indice di gravità del fatto commesso e della capacità a delinquere del soggetto che ne è autore.

L'irrogazione delle misure di sicurezza è essenzialmente "individualizzata" — quanto al tipo di misura da applicare, alla durata da computare e alle prescrizioni da osservare — in funzione della specificità delle situazioni soggettive che sono sottoposte all'autorità giudiziaria. La quale, a tal fine, esercita un potere connotato da elementi di discrezionalità.»;

Orbene, non diversa si appalesa, *mutatis mutandis*, la fattispecie *sub iudice* dal momento che, anche l'irrogazione delle misure di prevenzione è essenzialmente «individualizzata» «quanto al tipo di misura da applicare, alla durata da computare e alle prescrizioni da osservare — in funzione della specificità delle situazioni soggettive che sono sottoposte all'autorità giudiziaria. La quale, a tal fine, esercita un potere connotato da elementi di discrezionalità» come risulta all'evidenza dalla semplice lettura degli articoli 6 ed 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159: art. 6:

«1. Alle persone indicate nell'art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

2. Salvi i casi di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni.

3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

3-*bis*. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi, anche con le modalità di controllo previste all'art. 275-*bis* del codice di procedura penale.»;

art. 8:

«1. Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.

2. Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.

3. A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e si tratti di persona indiziata di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima.

4. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni.

5. Inoltre, può imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *c)*, e 4, comma 1, lettera *i-ter*), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori.

6. Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno, può essere inoltre prescritto:


1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;

2) di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.

7. Alle persone di cui al comma 6 è consegnata una carta di permanenza da portare con sé e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

8. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato e al suo difensore.»;

Continua la Corte costituzionale nella detta sentenza «Con riferimento alla misura della libertà vigilata (che viene in rilievo in entrambi i procedimenti *a quibus*) ciò è, in particolare, dimostrato dall'art. 228 del codice penale, che al comma 4



stabilisce che “la sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale”, e analogamente dall’art. 190 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che all’ultimo comma, a sua volta, dispone che “la vigilanza è esercitata in modo da non rendere difficoltosa alla persona che vi è sottoposta la ricerca di un lavoro e da consentirle di attendervi con la necessaria tranquillità”».

Orbene, non diversa si appalesa, *mutatis mutandis*, ma addirittura per *argumenta a fortiori* ed *a majori*, la fattispecie *sub iudice* dal momento che, in particolare, il comma 3° dell’art. 8 cit. prevede che il tribunale «3. A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e si tratti di persona indiziata di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro [...]»;

Continua la Corte costituzionale nella detta sentenza «La finalità di tutela di siffatte esigenze personali, familiari e lavorative, perseguita dal legislatore anche nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di sicurezza, innegabilmente rischia di rimanere frustrata dall’applicazione “automatica” della revoca della patente di guida da parte del prefetto, a fronte della irrogazione di ogni e qualsiasi misura di sicurezza personale al suo titolare, senza una valutazione “caso per caso” delle condizioni che rendano coerente, o meno, la revoca del titolo abilitativo alla funzione rieducativa della misura irrogata.»

Orbene, la finalità di estraneamento del soggetto dall’*habitus* esistenziale «di vivere con il provento di reati», innegabilmente rischia di rimanere frustrata dall’applicazione «automatica» della revoca della patente di guida da parte del prefetto, a fronte della irrogazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. al suo titolare, senza una valutazione «caso per caso» delle condizioni che rendano la revoca del titolo abilitativo coerente, o meno, alla funzione preventiva della misura irrogata: chi, invero, mediante l’uso del mezzo di trasporto necessitante della abilitazione alla guida eserciti attività lavorativa propria, ove, senza alcuna specifica coerenza gli venga proprio la guida di veicoli inibita, anziché «con il provento di onesto lavoro» finirebbe con il reindirizzarsi verso il «vivere con il provento di reati»;

Continua la Corte costituzionale nella detta sentenza «4.2. - In ciò sta anche la contraddizione, che l’ordinamento irragionevolmente consente, tra le misure che, nei confronti del medesimo soggetto e in relazione alla stessa condizione di sua pericolosità sociale, sono rispettivamente adottabili dal magistrato di sorveglianza — il quale nel disporre la misura di sicurezza, “può” consentire al soggetto che vi è sottoposto di continuare a fare uso della patente di guida — e dal prefetto, il quale, viceversa, sulla base della norma censurata, “deve” poi, comunque, revocarla»; e, beninteso, affatto irragionevole appare che, mentre il tribunale, il quale per espresso disposto normativo, «5. Inoltre, può imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale [...]» non ritenga di imporre la prescrizione da divieto di guida di autoveicoli, ciò possa farsi alla stregua di un irragionevole automatismo che, totalmente prescinde da una valutazione specifica di «necessità» «avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale» ma, per di più, prescinde anche in termini di durata — «non prima di tre anni fissi e predeterminati» — dal periodo stesso di sottoposizione dell’interessato alla misura di prevenzione (da uno a cinque anni *ex art. 8, comma 1, la misura di prevenzione*) tanto da determinare, in concreto, la sconcertante condizione di chi, colpito da misura di prevenzione per un tempo più breve, si veda indì inibire la guida dei veicoli per un periodo di tempo maggiore per mero effetto di un automatismo;

Continua la Corte costituzionale nella detta sentenza «4.3. - Da qui, (anche) con riguardo alle fattispecie in esame, i profili di violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, che comportano il contrasto dell’art. 120, comma 2, cod. strada con l’art. 3 della Costituzione (assorbita restando ogni altra censura) e la conseguente sua declaratoria di illegittimità costituzionale, nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede” — invece che “può provvedere” — alla revoca della patente nei confronti di coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali»; come appunto nella fattispecie *sub iudice*;

Non può d’altronde omettersi d’evidenziare che, perché la misura di prevenzione personale non si risolva in una compressione generalizzata di libertà fondamentali, i divieti restrittivi devono riguardare in concreto — e non in astratto — solo quelle attività (contatti, movimenti, etc.) che incrementano il rischio di pericolosità sociale del proposto e che si giustificano, alla stregua delle peculiarità dello specifico caso concreto, in ragione di specifiche esigenze special-preventive: se ciò, peraltro, è vero, in relazione alle potestà spettanti al giudice in materia, alla stregua delle norme costituzionali e sovranazionali che certamente conducono a subordinare l’adozione delle restrizioni a specifiche e verificate condizioni (Cass. Pen., 29 maggio 2019, n. 25771), è *a fortiori* ed *a majori* vero per un «divieto restrittivo» concretamente limitativo in misura molto grave erogato con provvedimento amministrativo che prescinde dalla verifica e valutazione di qualsivoglia peculiarità dello specifico caso concreto e di specifiche esigenze special-preventive;

In accoglimento della proposta istanza cautelare *ad tempus*, *id est* all’esito della decisione da parte della Corte costituzionale della questione di costituzionalità quivi contestualmente sollevata d’ufficio *ex art. 23, comma 3°, legge 11 marzo 1953, n. 87*, va dunque ordinata la restituzione a Leonardi Sebastiano della patente di guida allo stesso ritirata in data 7 settembre 2019 per effetto di un provvedimento amministrativo di revoca della patente di guida n. U17D13122A resa dalla prefettura di Catania con ordinanza protocollo M-IT-PR-CTSPC 00074008 23 agosto 2019 area III «vista la nota n. 51152 del 23 giugno 2018 con la quale la questura di Catania ha comunicato che Leonardi Sebastiano, nato il 30 marzo 1976 ad Acireale CT, resi-



dente in via degli angeli n. 21/D ad Acireale CT, con decreto n. 54/17 M.P. del 6 febbraio 2018 emesso dalla Corte di appello ha confermato il decreto n. 130/16 RSS-41/17 R.D. emesso dal Tribunale di Catania il 7 luglio 2017, è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale P.S. per la durata di anni due (due)» emanato quale atto conseguenziale «dovuto e a contenuto vincolato» ex art. 120, C.d.S.

Contestualmente, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e come modificato dall'art. 19, comma 2, lettere a) e b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) e dall'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive n. 2006/126/CE e n. 2009/113/CE concernenti la patente di guida), nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» — invece che «può provvedere» — alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., giusta quanto sin qui analiticamente specificato, il giudizio deve essere sospeso, sino all'esito della decisione da parte della Corte costituzionale della questione di costituzionalità che in questa sede contestualmente si solleva, con immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, giusta l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Spese all'esito.

P.Q.M.

Il giudice cautelare, visti gli articoli 669-sexies e 700 del codice di procedura civile, ordina la restituzione a Leonardi Sebastiano della patente di guida allo stesso ritirata in data 7 settembre 2019 per effetto di un provvedimento amministrativo di revoca della patente di guida n. U17D13122A resa dalla prefettura di Catania con ordinanza protocollo M-IT-PR-CTSPC 00074008 23 agosto 2019 area III «vista la nota n. 51152 del 23 giugno 2018 con la quale la questura di Catania ha comunicato che Leonardi Sebastiano, nato il 30 marzo 1976 ad Acireale CT residente in via degli angeli n. 21/D ad Acireale CT, con decreto n. 54/17 M.P. del 6 febbraio 2018 emesso dalla Corte di appello ha confermato il decreto n. 130/16 RSS-41/17 R.D. emesso dal Tribunale di Catania il 7 luglio 2017, è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale P.S. per la durata di anni due» emanato quale atto conseguenziale «dovuto e a contenuto vincolato» ex art. 120, C.d.S.;

Visto l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione — che solleva d'ufficio ex art. 23, comma 3° cit. — di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e come modificato dall'art. 19, comma 2, lettere a) e b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) e dall'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive n. 2006/126/CE e n. 2009/113/CE concernenti la patente di guida), nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» — invece che «può provvedere» — alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio sino all'esito della decisione da parte della Corte costituzionale della questione di costituzionalità che in questa sede contestualmente solleva;

Manda alla cancelleria perché la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Catania, 4 maggio 2020

Il giudice cautelare: BARATTA

20C00309

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GUR-001) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 3,00

